



Fragment of a Latin manuscript page with dense text in a Gothic script, including some red initials.

MINIMA EPICRAPHICA ET PAPHROLOGICA

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
ROMA - BRISTOL

Minima Epigraphica et Papyrologica

Laboratorio di Epigrafia e Papirologia Giuridica – Rivista di Diritto Romano e di Diritti dell'Antichità

Direttore

PROF. DR. FELICE ANTONIO COSTABILE

Emerito di Diritto Romano nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria

Επίτιμον Μέλος τῆς ἐν Ἀθήναις Αρχαιολογικῆς Ἐταιρείας

Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts

Comitato Editoriale

MARIA LUISA BICCARI (Urbino) - ELENA CIMAROSTI (Genova) - PAUL DU PLESSIS (Edinburgh) - ANTONIO FACELLA (Genova)
LORENZO FRANCHINI (Roma) - ERGÜN LAFLI (*Izmir*) - GIAN LUCA GREGORI (Roma) - ILARIA MARRA (Messina)

Comitato Scientifico

ULRICO AGNATI (Urbino) - SERGIO ALESSANDRI (Bari) - FRANCESCO ARCARIA (Catania) - SILVIO CATALDI (Torino)
GUGLIELMO CAVALLO (Roma) - TERESA GIMÉNEZ CANDELA (Barcelona) - PIETRO COBETTO GHIGGIA (Isernia)
FRANCESCO GRELLI (Lecce) - PIER GIOVANNI GUZZO (Roma) - MICHEL HUMBERT (Paris) - UMBERTO LAFFI (Pisa)
SERGIO LAZZARINI (Como) - PATRICK LE ROUX (Paris) - ADAM LUKASZEWICZ (Warsawa) - GIOVANNI MENNELLA (Genova)
LÉOPOLD MIGEOTTE (Québec) - LIVIA MIGLIARDI ZINGALE (Genova) - † GIANFRANCO PACI (Macerata)
SERGIO PERNIGOTTI (Bologna) - ALDO PETRUCCI (Pisa) - PAOLO POCETTI (Roma) - GIANFRANCO PURPURA (Palermo)
ROSSELLA LAURENDI (Genova) - HANS ALBERT RUPPRECHT (Marburg-Lahn) - MARIO VARVARO (Palermo)
PETER SIEWERT (Wien) - ROBERT W. WALLACE (Evanston)

I saggi per la pubblicazione andranno inviati per email o WeTransfer in formato word e pdf con immagini a risoluzione non inferiore a 300 pixel a felice.costabile@unirc.it e/o rossella.laurendi@giuri.unige.it e saranno sottoposti a procedimento di peer-review con il sistema double-blind raccomandato dal CUN (prot. 423, 24.02.2010) e dall'ANVUR.

ANNO XXVIII 2025

FASCICOLO 30

MINIMA EPIGRAPHICA ET PAPIROLOGICA

LABORATORIO DI EPIGRAFIA E PAPIROLOGIA GIURIDICA
RIVISTA DI DIRITTO ROMANO E DI DIRITTI DELL'ANTICHITÀ



«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

ROMA - BRISTOL

Minima Epigraphica et Papyrologica

© Copyright 2025 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Via Marianna Dionigi, 57 – I – 00193 Roma
www.lerma.it

70 Enterprise Drive, Suite 2 Bristol, CT 06010 – USA
lerma@isdistribution.com

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell'Editore.

Minima epigraphica et papyrologica: laboratorio di epigrafia
e papirologia giuridica – rivista di diritto romano e di diritti dell'antichità. A.1,
fasc. 1 (1998) - Roma: «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER 1998- . - v.; 21 cm.
- Periodicità annuale.

DOI: 10.48255/2283-3161.MEP.30.2025

ISBN CARTACEO: 978-88-913-3657-6

ISBN DIGITALE: 978-88-913-3658-3

CDD 20. 411.7

1. Epigrafia / Diritto Romano

ISSN 1128-2134

SOMMARIO

ANTONIO CORSO, <i>Opus Fidiae, opus Praxitelis (CIL VI.2, 10038). Considerations on the Two Dioscuri of Mt. Quirinal (Mons Caballus) at Rome.</i>	p. 9
LORENZO FRANCHINI, <i>La doppia spoliazione del templum di Proserpina a Locri Epizefiri (204 e 200 a.C.). Il ricorso alla giurisprudenza.</i>	» 27
1. <i>L'episodio del 204.</i>	» 27
2. <i>L'episodio del 200.</i>	» 43
MARIA ANTONIETTA CALABRÒ, <i>La greicità in Egitto nell'Inno III di Isidoro. Note linguistiche e filologiche.</i>	» 49
GIOVANNI VACCARO, <i>L'intervento di Agrippa II nel processo di Paolo di Tarso e la remissio di Gesù al Tetrarca di Galilea: ermeneutica storico-giuridica di una sýnkrisis.</i>	» 85
I. <i>Paolo davanti ad Agrippa II (Act. Ap. 25,23–26,32).</i>	» 85
I.1 <i>Contesto narrativo e stile della scena.</i>	» 85
I.2 <i>Tra 'editorial fatigue' e appellatio ad Caesarem.</i>	» 92
I.3 <i>Il rilievo della Lex de templo Hierosolymitano.</i>	» 97
II. <i>Gesù davanti a Erode Antipa (Ev. Lc. 23,6-12).</i>	» 105
II.1 <i>La remissio ad Antipa e i contatti con il processo di Paolo.</i>	» 105
II.2 <i>I termini tecnici ἀναπέμω e ἀνάκρισις / ἀνακρίνω: considerazioni storiche.</i>	» 110
II.3 <i>Dalla storicità alla sýnkrisis.</i>	» 119
FRANCESCO FILANNINO, <i>I due statuti associativi IG IP² 1368 e CIL XIV 2112 e gli insegnamenti di Gesù nel Vangelo di Matteo: comparazioni fra documentazione epigrafica e fonti neotestamentarie.</i>	» 123
1. <i>Introduzione.</i>	» 123
2. <i>Breve presentazione delle fonti comparate.</i>	» 125
2.1 <i>Gli statuti associativi degli Iobacchi di Atene (IG II2 1368).</i>	» 125
2.2 <i>Il collegium Dianae et Antinoi di Lanuvio (CIL XIV 2112= ILS 7212 = EE IX p. 381 = Suppl. It. – Latium Vetus I, 66 = EDCS-546010010).</i>	» 130
2.3 <i>Il vangelo di Matteo.</i>	» 135
3. <i>Condizioni d'ingresso e contributi economici.</i>	» 136
4. <i>Risoluzione dei conflitti e gestione delle trasgressioni.</i>	» 142
5. <i>L'attività culturale.</i>	» 149
6. <i>Struttura gerarchica e ricerca d'onore.</i>	» 153
7. <i>Conclusioni.</i>	» 162

PAOLO COSTA, <i>Una συναγωγή di acque? Note critiche su I.Ephesos II, 419a (92-93 d.C.)</i>	» 165
I. I.Ephesos II, 419A e lo ὕδωρ [Δομιτιανόν].	» 165
II. <i>Problemi di ricostruzione del testo di I.Ephesos II, 419A</i>	» 171
III. <i>Ipotesi sulla semantica di συναγωγή in I.Ephesos II, 419A</i> . I	» 174
IV. <i>Una lettura alternativa di συναγωγή in I.Ephesos II, 419A</i>	» 177
MARC MAYER I OLIVÉ, <i>El recuerdo epigráfico de una epistula o de un posible rescriptum de Domiciano conservado en Paterna</i>	» 185
ILARIA MARRA, <i>Privilegi del fisco, giustizia tributaria e compensazione dei debiti nella legislazione di Caracalla</i>	» 195
1. <i>Introduzione</i>	» 195
2. <i>La più importante questione tributaria: il problema della Constitutio Antoniniana de civitate</i>	» 197
3. <i>Garanzie, prelazioni e privilegi a favore del fiscus Caesaris</i>	» 199
4. <i>Ammissibilità e limiti della compensazione fiscale</i>	» 202
5. <i>Provvedimenti riguardanti comunità o collettività</i>	» 204
5.1. <i>Il rescriptum ai Takinei</i>	» 204
5.2. <i>L'ἄποκριμα a Lollianus su calcolo e riscossione dell'imposta fondiaria della μονοδεσμία</i>	» 218
5.3. <i>L'edictum da Banasa sulla remissione dei debiti fiscali</i>	» 224
6. <i>Conclusioni</i>	» 236
MARIA LUISA BICCARI, <i>Sulla dedicatio di statue e lapidi dai reperti archeologici di Pitinum Mergens</i>	» 239
FRANCESCO DI VASTO, <i>I bolli laterizi del Museo Civico Archeologico di Castrovillari (Cosenza)</i>	» 255
ERGÜN LAFLI - GIAN LUCA GREGORI, <i>Latin Inscriptions from Turkey (Lift) III: Three Milestones from Aydin (Ancient Tralles) in Caria</i>	» 271
1. <i>Introduction</i>	» 271
2. <i>Published milestones</i>	» 272
3. <i>Three un-published milestones from Aydin</i>	» 274
4. <i>Conclusions</i>	» 281
5. <i>A last note for LIFT IV</i>	» 281
6. <i>Acknowledgments</i>	» 281
7. <i>Bibliography</i>	» 282
8. <i>Tabulae</i>	» 283

ANTONIO ROMANO, <i>Tre iscrizioni inedite nel Museo del Louvre</i>	» 293
1. <i>La stele funeraria di P. Aelius Costans (Ducroux 567 = MA 3948)</i>	» 293
2. <i>Frammento di lastra (Ducroux 597 = MA 3968)</i>	» 295
3. <i>Iscrizione menzionante il restauro di un'edicola alla Fortuna (Ducroux 165 = MA 3725)</i>	» 297
Bibliografia	» 299
LUCA ZAMBITO, <i>E cuniculis effossum perficitur igni (Plinio XXXV, 174). Appunti su manceps e societates nella Sicilia romana a proposito della tegula CIL X, 2, 8044.9</i>	» 301
1. <i>Introduzione e premesse</i>	» 301
2. <i>La tegula CIL X, 2, 8044.9 e le vicende legate alla sua scoperta</i>	» 306
3. <i>Per una ricostruzione del contesto: i dati del Museo Pietro Griffo</i>	» 310
4. <i>Lo 'stemma' della tegula</i>	» 312
5. <i>Considerazioni sul ruolo del manceps nelle zolfare siciliane in riferimento a D. 47.2.52.8 (Ulp. 37 ad ed.) e il suo ruolo nella catena produttiva dello zolfo</i>	» 313
6. <i>Conclusioni</i>	» 318
Bibliografia	» 320
<i>Convegni</i>	
MARCO TEDESCO, <i>Tavola rotonda sul volume di Lucia Colella, I testamenti dei cittadini romani d'Egitto tra storia sociale e prassi giuridica (Pisa, 30 ottobre 2025)</i>	» 325
<i>Tristia</i>	
<i>Il lascito di GIANFRANCO PACI (Sirolo [Ancona] 7.01.1946 – 19.08.2025) di Attlio Mastino</i>	» 327
<i>Necrologi</i>	
<i>Luigi Labruna, Guido Bastianini ed Erik Østby</i>	» 327
<i>Addendum: Eleonora Nicosia</i>	» 333



DOI: 10.48255/2283-3161.MEP.30.2025.02

ORCID 0000-0002-5502-518X

Prof. Lorenzo Franchini

*Ordinario di Diritto Romano
nell'Università Europea di Roma*

*Former Scientific Assistant to the Institute's President
of 'Enciclopedia Italiana - Treccani'*

lorenzo.franchini@unier.it

The double plundering of the *Templum* of Proserpina
in *Locri Epizephyrii* (204 and 200 BC):
The appeal to jurisprudence.

ABSTRACT

In this contribution, Franchini examines two famous cases of sacrilege, defined as the theft of sacred objects (the treasure) from their location (the Temple of Proserpina in Locri). Although the author also discusses the criminal implications of the events under examination, as well as the status of the territories and the city's statute, his aim is to demonstrate that recourse to the jurisprudence of the College of Pontiffs was essential to determine the measures by which the Republic could extinguish the sacred responsibility it had incurred, inevitably because the sacrilegious thefts were attributable to Roman citizens.

In questo contributo Franchini si occupa di due celebri casi di sacrilegio, inteso come sottrazione di cose sacre (il tesoro) dal luogo in cui si trovavano (il tempio di Proserpina a Locri). Sebbene l'autore tratti anche delle implicazioni criminali delle vicende in esame, nonché della condizione dei territori e dello statuto della città, suo obiettivo è quello di dimostrare che il ricorso alla giurisprudenza del collegio dei pontefici fu indispensabile per stabilire con quali accorgimenti la repubblica poté estinguere la responsabilità sacrale in cui era incorsa, inevitabilmente perché i furti sacrileghi erano imputabili a cittadini romani.

KEYWORDS

Sacrilege, Locri, Pontiffs, responsibility, atonement. / Sacrilegio, Locri, pontefici, responsabilità, espiazione

LORENZO FRANCHINI

LA DOPPIA SPOLIAZIONE DEL *TEMPLVM* DI PROSERPINA A LOCRI EPIZEFIRI (204 E 200 A.C.)
IL RICORSO ALLA GIURISPRUDENZA

SOMMARIO. 1. *L'episodio del 204*. 2. *L'episodio del 200*.

1. *L'episodio del 204*.

A Roma nel 204 a.C. il collegio pontificale venne consultato in merito alla vicenda della spoliazione a Locri Epizefiri, in Magna Grecia, del *templum* (il recinto consacrato) di Proserpina¹, uno dei più importanti santuari d'Italia², che va inserita nel quadro dei torbidi di cui l'anno precedente si era reso protagonista Q. Pleminio, *legatus pro praetore* di Scipione durante la guerra annibalica nei *Bruttii*.

¹ V. Liv. XXIX.19.7-8: *Pecuniam quanta ex thesauris Proserpinae sublata esset conquiri duplamque pecuniam in thesauros reponi, et sacrum piaculare fieri ita ut prius ad collegium pontificum referretur, quod sacri thesauri moti aperti violati essent, quae piacula, quibus dis, quibus hostiis fieri placeret*; XXIX.20,10: *Ad collegium pontificum relatum de expiandis quae Locris in templo Proserpinae tacta ac violata elataque inde essent*. L'analisi dei suddetti passi va svolta tenendo conto del contesto in cui sono inseriti, del quale si dirà meglio in seguito; nondimeno, si osservi fin d'ora che, di essi, il primo è da leggersi nel quadro di Liv. XXIX.19.3-9, relativo alle proposte fatte in senato da Q. Fabio (tra cui anche quella di interpellare, per l'appunto, i pontefici); il secondo, relativo all'attività corrispondente, è da leggersi nel quadro di Liv. XXIX.20.4-10, contenente le controproposte fatte in senato da Q. Cecilio Metello, il quale, da avversario politico, era in disaccordo su molti punti col Temporeggiatore, ma non, evidentemente, sull'opportunità di consultare il collegio (di cui egli stesso faceva parte: cfr. Liv. XXIII.21.7). Gli scavi di Orsi (vedi figg. 1-7) hanno dimostrato che il *templum* (da *τέμνον*) non era un edificio colonnato ma un recinto consacrato.

² V. in particolare Diod. XXVII.4.2. L'edificio, ampio e riccamente adornato, si trovava sulle colline a nord-ovest della città (v. qui figg. 1,4,5,6): cfr. sul punto, per tutti, ad es. F. GARDNER MOORE, in *Livy*, VIII, ed. Loeb, London-Cambridge 1955, p. 239 n. 1; P. ZANCANI MONTUORO, *Il tempio di Persefone a Locri*, «Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei, Rendiconti Classe Scienze morali storiche e filologiche», ser. 8, XIV (1959), pp. 225 ss.; C. MORASCO, *Roma e i templi della Magna Grecia in età repubblicana*, «Sileno» XII (1986) 1-4, pp. 137-153; F. COSTABILE, *Finanze pubbliche. L'amministrazione finanziaria, in Magna Grecia. Lo sviluppo politico, sociale ed economico*, a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano 1987, p. 114; P. FRANÇOIS, in *Tite-Live, Histoire romaine*, XIX, ed. Les Belles-Lettres, Paris 1994, pp. 42 n. i, 100 s. n. 2.

È opportuno qui riassumerli brevemente³. La *polis* di Locri, passata anni prima dalla parte di Annibale⁴, era tornata nel 205 in mano romana, grazie a Scipione che vi era intervenuto con le sue truppe⁵.

³ L'intero episodio è narrato da Liv. XXIX.6-9;16.4-22.12; v. anche Val. Max. I.1.21; Diod. XXVII.4; App., *Hann.* LV; Dio. frg. 57, 62; Zon. IX.11; cfr. Plut., *Cat. ma.* III.5-7. Livio è l'unico autore, però, a fare espresso riferimento a un intervento del collegio pontificale. Per la dottrina, rinviando alle opere variamente richiamate nelle note successive; v. fin d'ora, comunque, per es. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, I, Leipzig 1887, pp. 57 e n. 5, 629 n. 1; II, pp. 114, 115 e n. 4, 117 s.; III, 1888, pp. 1066, 1069 n. 3, 1209 n. 1; C.H. BRECHT, *Perduellio*, München 1938, pp. 81 s., 290; F. MÜNZER, s.v. *Pleminius*, in *RE*, XXI, Stuttgart 1951, col. 221 s.; B. KRYSINIEL JÓZEFOWICZOWA, *De antiquissimo Romanorum sacrilegio (Livius XXIX c. 6-9. 16-22)*, «Eos» XLV (1951), pp. 137 ss.; F. GROSSO, *Il caso di Pleminio*, «GIF» V (1952), pp. 119 ss.; J. BLEICKEN, *Das Volkstribunat der klassischen Republik*, München 1955, pp. 92 e n. 3, 121 e n. 3, 132; W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München 1962, pp. 59 n. 222, 84 s. e n. 317, 89; ID., *Die Entwicklung der iudicia publica und das Repetundenverfahren bis zu Gesetzgebung des C. Gracchus*, in *Kleine Schriften*, Weimar 1974, pp. 46 s.; E. BURCK, *Pleminius und Scipio bei Livius (Livius 29,6-9 und 29,16,4-22,12)*, in *Politeia und Res publica. Beiträge zum Verständnis von Politik, Recht und Staat in der Antike*, a cura di P. Steinmetz, Wiesbaden 1969, pp. 301 ss.; C. VENTURINI, *La repressione degli abusi dei magistrati romani ai danni delle popolazioni soggette fino alla lex Calpurnia del 149 a.C.*, «BIDR» LXXII (1969), pp. 32 ss.; ID., *Quaestiones ex senatusconsulto*, in *Legge e società nella repubblica romana*, a cura di F. Serrao, II, Napoli 2000, pp. 214 s. n. 11; A. LINTOTT, *Provocatio. From the Struggle of the Orders to the Principate*, in *ANRW*, I.2, Berlin-NewYork 1972, pp. 20 s.; A. ZIÓLKOWSKI, *Sprawa Lokroi Epizephirioi W. 205/204 r. p.n.e.*, «Eos» LXX (1982), pp. 319 ss. (del quale ci è accessibile solo il riassunto in inglese); A.J. TOYNBEE, *L'eredità di Annibale*, II, trad. it., Torino 1983, pp. 762 ss.; D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla quaestio unilaterale alla quaestio bilaterale*, Padova 1989, pp. 34 ss.; M. BALZARINI, *La pena de encarcelamiento hasta Ulpiano*, in *Seminarios Complutenses de derecho romano*, I. *Cuestiones de Jurisprudencia y Proceso*, Madrid 1990, p. 225; Y. RIVIÈRE, *Carcer et vincula: la détention publique à Rome (sous la république et le haut-empire)*, «MEFRA» CVI (1994), pp. 602 ss.; J.M. PAILLER, *Religio et affaires religieuses: de l'expiation du sacrilège de Locres à l'accueil de Cybèle*, «Pallas» XLVI (1997), pp. 131 ss.; O. LICANDRO, *In magistratu damnari*, Torino 1999, pp. 222 ss.; P. PAVÓN, *El poenae exemplum de Q. Pleminio legado de P. Cornelio Escipión*, «Athenaeum» LXXXIX (2001), pp. 203 ss.; M. MEULDER, *Quintus Pleminius, un guerrier impie méconnu*, in *Clémence et Châtiment. Actes du colloque organisé par les cahiers Kubaba*, Paris 2009, pp. 295 ss.; J. WELLS, *Impiety in the Middle Republic: The Roman Response to Temple Plundering in Southern Italy*, «CJ» CV (2010), pp. 229 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Indices e indicia*, Torino 2011, pp. 30 ss.; I.K. KÖSTER, *How to kill a Roman Villain. The Deaths of Quintus Pleminius*, «CJ» CIX (2014), pp. 309 ss.; R. MILLOT, *Complot au Carcer: un nouveau regard sur l'affaire Pleminius (204-194 av. J.-C.)*, «Dialogues d'histoire ancienne» XLV (2019), pp. 89 ss.; R. ESCORIHUELA MARTINEZ, *La indisciplina militar como arma política del senado: el caso de Quinto Pleminio y la comisión contra Publio Cornelio Escipión*, «Ante-steria» XI (2022), pp. 117 ss.; D. MOTTA, *Diplomazia e diritto durante la seconda guerra punica: su ius e mos nei discorsi di Tito Livio*, in *Tra le rive del Mediterraneo: relazioni diplomatiche, propaganda e egemonia politica nella Sicilia antica*, Besançon 2019, p. 98; A. SASSÙ, *Sotto gli occhi della divinità: la spoliazione delle tegole del tempio di Hera Lacinia alla luce dei recenti studi*, in *Nel segno di Archita. Scritti E. Lippolis*, a cura di R. Pasqua Belli e R. Sassu, Roma 2023, pp. 305 s.; M. ALMANSA FERNÁNDEZ, *El derecho religioso: el delito ritual femenino en la anti-gua Roma*, «Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas» XVIII (2023-2024), p. 88.

⁴ Esattamente, nel 215, dopo la battaglia di Canne e la presa di Petelia. È forse utile precisare fin d'ora che i Locresi avevano defezionato di malavoglia da Roma, in conseguenza di ricatti ed inganni orditi nei loro confronti: v. per es. Liv. XXII.61.12; XXIII.30.8; XXIV.1. Sulla situazione che determinò i Locresi a defezionare loro malgrado dall'alleanza romana passando ad Annibale rinvio a F. COSTABILE, *I principes Locrensium e l'atteggiamento filoromano delle aristocrazie italiote nella tradizione liviana (216-205 a.C.)*, in ID., *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo. Atene, la Magna Grecia, l'impero di Roma*, I. *Dalla preistoria all'età ellenistica*, Reggio Calabria 2007, pp. 351-360.

⁵ Tramite i suoi uomini, prima di arrivare di persona: v. Liv. XXIX.6,9; 17,10; App., *Hann.* LV.230; Zon. IX.11.

Così facendo, fra l'altro, egli violava la provincia del console suo collega, il pontefice massimo P. Licinio Crasso, ma, data l'amicizia che certamente legava i due⁶, la cosa non ebbe ripercussioni di alcun genere⁷.

Il santuario di Persefone o Proserpina – di cui Diodoro Siculo XXVII.4,19-21 scrive *καὶ γὰρ ἐπιφανέστατον τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἱερῶν τοῦτ'εἶναι λέγεται* – fu saccheggiato dopo che Scipione, riconquistata la città e puniti sommariamente i maggiori responsabili della sedizione, ebbe affidato il comando della relativa guarnigione al suo legato Pleminio⁸.

⁶ Opinione unanimemente sostenuta in dottrina. V. per es. H.H. SCULLARD, *Roman Politics 220-150 B.C.*, Oxford 1951, pp. 33, 36, 76, 77, 82, 97, 197, 276; F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III secolo a. C.*, Trieste 1962, p. 408; v. anche D.E. HAHM, *Roman Nobility and three Major Priesthoods 218-167 B.C.*, «TAPhA» XCIV (1963) p. 81; F. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della repubblica*, Napoli 1978, p. 40; R.A. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics*, München 1983, pp. 93 ss.; F. SINI, *A quibus iura civibus praescribentur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C.*, Torino 1995, pp. 113 ss.; L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di P. Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli 2008, spec.te p. 19, ma un po' da tutto il nostro studio si può evincere quanto stretti fossero i rapporti di collaborazione fra Crasso e Scipione, il che provocò in più occasioni le rimostranze del leader del partito contrapposto, Q. Fabio Massimo.

⁷ Così esattamente GROSSO, *Il caso ...* cit. a n. 3, p. 125. D'altronde i due consoli si erano divisi le *provinciae* di comune accordo, senza bisogno di ricorrere al sorteggio: l'incursione di Scipione nel Bruzio, avvenuta *iniussu senatus*, era certamente inconsueta, ma non illecita, giacché in materia unici competenti erano i consoli stessi, e non i *patres*, che potevano sì impartire loro istruzioni, ma non vincolarne l'operato. Gli attacchi che Scipione dovrà poi subire, per questo, da Q. Fabio (cfr. Liv. XXIX.19.6), avevano dunque, di per sé, un fondamento soltanto politico, ed apparvero, a nostro avviso, di grande peso solo perché si accompagnarono ad altre ben più gravi accuse, circa la possibile complicità del futuro Africano nei crimini perpetrati da Pleminio. Cfr., sul tema, per es. MOMMSEN, *Staatsrecht*, I ... cit. a n. 3, p. 57 e n. 5; II, pp. 319 ss., il quale peraltro inserisce il nostro caso nel novero di quelli per cui un magistrato venne "biasimato" dal senato; VENTURINI, *La repressione ...* cit. a n. 3, pp. 23 n. 16, 24, 35 n. 64; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², I, Napoli 1972, pp. 414 n. 22, 415; II, 1973, pp. 193 s.; TOYNBEE, *L'eredità ...* cit. a n. 3, pp. 798 n. 29, 799 n. 47, il quale osserva che, se Reggio (dove Scipione stanziava), era forse associata alla provincia di Sicilia, non così certamente Locri, che poteva essere però ripresa solo dal mare, trovandosi probabilmente Annibale tra la città e l'esercito di Crasso; FRANÇOIS, in *Tite-Live ...* cit. a n. 2, pp. 98 n. 1, 127 n. 3, che, pur parlando di "illegalità" di Scipione, giustamente rileva come, sul piano storico, sia molto più interessante accertare i motivi per cui i Locresi invocarono, qui, l'aiuto non di Crasso, ma di Scipione, dal quale, come si è detto, era forse più normale attendersi un intervento, dal mare (a prescindere dal fatto che, presso di sé, ospitasse anche alcuni esiliati).

⁸ Cfr. Liv. XXIX.8.5 ss.;17,10-18,20; Diod. XXVII.4.1; App., *Hann.* LV.230-231; Zon. IX.11. Pleminio è per lo più definito legato nelle fonti (ad es. Liv. XXIX.8.5;16,7;17,10; Val. Max. I.1.21; cfr. Diod. XXVII.4.1), ma Liv. XXIX.6.9 precisa che egli esercitava il suo comando *pro praetore*: si trattava, con ogni probabilità, di uno dei primi legati senatorii di cui si abbia storicamente notizia, al quale Scipione aveva conferito il potere di rappresentarlo (cfr. Liv. XXIX.9.4-5, in ordine alla presenza, accanto a Pleminio, di littori muniti di verghe), com'era certamente facoltà di un magistrato dotato di *imperium*. Sulla figura di Pleminio, sulle sue presunte origini, sulla carica che egli occupava e, più in generale, sul ruolo che ebbero i *legati pro praetore* nelle vicende di quell'epoca, v. per es. MOMMSEN, *Staatsrecht*, I ... cit. a n. 3, pp. 677, 678 e n. 1, 680, 681 e n. 5, e II, p. 116, secondo cui Pleminio è rappresentante del console, il quale era da ritenersi giuridicamente "assente", in quanto, partendo alla volta della Sicilia, aveva di nuovo lasciato l'Italia; T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, New York 1951, p. 304; MÜNZER, s.v. *Pleminius ...* cit. a n. 3, col. 221 s.; GROSSO, *Il caso ...* cit. a n. 3, pp. 126 s.; GARDNER MOORE, in *Livy ...* cit. a n. 2, p. 240 n. 1; F.R. WALTON, in *Diodorus of Sicily*, XI, ed. Loeb, London - Cambridge 1957, p. 205 n. 3; VENTURINI, *La repressione ...* cit. a n. 3, p. 31 n. 44; W. EDER, *Das vorsullanische Repetundenverfahren*, München 1969, p. 15; DE MARTINO, *Storia*, II ... cit. a n. 7, pp. 400, 401 e n. 15, 402 e nn. 16-17, il quale, ammettendo che il magistrato aveva ampia facoltà di delegare l'*imperium* in campo militare amministrativo e giudiziario, ricono-

Contro costui, ritenuto responsabile dell'atto sacrilego, oltre che di altri crimini, si schierò addirittura una parte della guarnigione romana⁹. Sopraggiunse quindi Scipione, il quale ritenne di non dover sanzionare in alcun modo la condotta del suo legato, ed anzi lo appoggiò¹⁰, assumendo così – almeno secondo gli avversari politici, partigiani di Q. Fabio Massimo, che poi non persero l'occasione per attaccarlo¹¹ – una sorta di corresponsabilità in tutti i misfatti che Pleminio aveva commesso. L'anno successivo i Locresi inviarono un'ambasceria in senato, per denunciare in quella sede i crimini di Pleminio¹². Grande preoccupazione fra i *patres* destò, in particolare, la notizia del trafugamento del tesoro di Proserpina¹³, giacché di essa esisteva un precedente, quello attribuibile a Pirro, il quale si riteneva fosse caduto in disgrazia anche per essersi attirato così l'ira degli dei¹⁴.

se preferibilmente la qualifica di legato *pro praetore* a chi avesse ricevuto poteri di rappresentanza generale, annoverando il caso di Pleminio fra quelli in cui erano state attribuite “competenze positive in sottordine”; TOYNBEE, *L'eredità* ... cit. a n. 3, p. 798 nn. 30 e 33, che impropriamente si chiede perché mai Pleminio, come Scipione in Spagna, fosse divenuto propreteore senza essere mai stato pretore; FRANÇOIS, in *Tite-Live* ... cit. a n. 2, pp. 15 n. c, 20 n. c, il quale, pur giustamente imputando i poteri del legato ai suoi rapporti col generale, contraddittoriamente denota la singolarità della sua condizione di propreteore, che non aveva in precedenza gerito la pretura; PAVÓN, *El poenae exemplum* ... cit. a n. 3, p. 204; G.P. KELLY, *The attempted Exile of L. Hostilius Tubulus*, «Athenaeum» LXXXIX (2001), p. 232; G.M. SIGNORINI, *La prorogatio imperii e altri istituti di diritto pubblico romano nell'opera di Polibio e di Dione Cassio: aspetti e problemi di terminologia giuridica*, «Index» XXIX (2001), pp. 182 n. 67, 183 n. 82; MEULDER, *Quintus Pleminius* ... cit. a n. 3, p. 304 n. 2; SASSÙ, *Sotto gli occhi* ... cit. a n. 3, p. 305.

⁹ Capeggiata dai tribuni, forse irritati col legato che non aveva equamente spartito il bottino: v. Liv. XXIX.8,11-9,7;18,10-14; e Diod. XXVII.4.1;4-5.

¹⁰ Cfr. Liv. XXIX.9.8; 19.1-2.

¹¹ Cfr. Liv. XXIX.16.4-5; 19.3 ss.; Diod. XXVII.4.5; Dio. frg. 57.62.

¹² Cfr. Liv. XXIX.8.3; 16.4-18.20; Diod. XXVII.4.1. Il senato esercitava, qui, la sua normale competenza di politica estera, ricevendo l'ambasceria e deliberando di conseguenza: v. Liv. XXIX.8.3; 16.4-18.20; Diod. XXVII.4.1; cfr. per es. MOMMSEN, *Staatsrecht*, III ... cit. a n. 3, pp. 1147 ss.; DE MARTINO, *Storia*, II ... cit. a n. 7, p. 196; FRANÇOIS, in *Tite-Live* ... cit. a n. 2, p. 100.

¹³ Liv. XXIX.18.7-9; Diod. XXVII.4.5. Il tesoro era costituito da *pecunia*, termine che, nella fattispecie, doveva effettivamente indicare il danaro (monete dall'alto valore intrinseco, per lo più d'oro, che ben si prestavano alla tesaurizzazione), come d'altronde si evince dal provvedimento, emesso poi dal senato, di restituire al tempo una somma doppia; ma forse non solo il danaro, come giustamente si osserva in dottrina: v. per es. COSTABILE, *Finanze* ... cit. a n. 2, p. 114, che richiama Dion. Halic. XX.9.1-2; G. GUZZETTA, I. LOFARO, *Il tesoro di Zeus ed il tesoro di Persefone: rinvenimenti monetali dal santuario del vallone Mannella*, in *Polis ed Olympieion a Locri Epizefiri*, a cura di F. Costabile, Soveria Mannelli 1992, pp. 191, 199, 201, che pubblicano le monete di varie epoche, dal VI sec. a.C. alla tarda età imperiale, trovate nell'area del *thesaurós* del *Persephoneion*, nel 1908 da Paolo Orsi e nel 1940 da Paolo Enrico Arias, e l'unico aureo di III^a (fig. 3), trovato nel 1959, la cui provenienza dal santuario del Vallone Mannella fu accertata da COSTABILE, *Finanze* ... cit. a n. 2, p. 114; C.M.A. RINOLFI, *Livio 1.20.5-7: pontefici, sacra, ius sacrum*, «Diritto@Storia» IV (2005) n. 115, anche in base al fatto che *pecunia*, o *sacra pecunia*, erano espressioni tecniche genericamente utilizzate, da fonti anche giuridiche, per indicare l'oggetto di un atto sacrilego (v. per es. D. 48.13.1;4 pr.-1;11.2; *lex. mun. Tar.* VIII.1-7; cfr. per es. F. GNOLI, *Sen., benef. 7.7.1-4: prospettiva filosofica e prospettiva giuridica del sacrilegium*, «SDHI» XL (1974), pp. 406 s., 409).

¹⁴ V. Liv. XXIX.8.9-11;18.3-6; Val. Max. I.1 ext. 1; Diod. XXVII.4.3; Dion. Halic. XX.9; App., *Samm.* XII; Dio. XL.48. V. anche per es. W.A. OLDFATHER, s.v. *Lokroi*, in *RE*, XIII.2, Stuttgart 1927, col. 1337 s.; GROSSO, *Il caso* ... cit. a n. 3, pp. 128 s.; BURCK, *Pleminius*... cit. a n.

Vennero discusse in senato le proposte di Fabio Massimo, che addirittura intendeva far richiamare immediatamente Scipione dalla Sicilia¹⁵; ma alla fine, grazie anche all'intervento dello scipioniano Q. Cecilio Metello¹⁶, ci si limitò, per il momento, a disporre un'inchiesta e ad istituire un'apposita commissione che indagasse *in loco* sui crimini di Pleminio¹⁷. Sugli aspetti propriamente criminali dell'inchiesta (sua natura e svolgimento) e sul processo che ne seguì (anche a Roma)¹⁸, sulla sorte riservata a Pleminio¹⁹ e sugli altri particolari della vicenda non è

3, pp. 304, 306, 308; J. SCHEID, *Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine*, in *Le délit religieux dans la cité antique*, Rome 1981, p. 139; COSTABILE, *Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana*, Napoli 1984, pp. 42 s.; FRANÇOIS, in *Tite-Live ... cit.* a n. 2, p. 19 n. d; PAVÓN, *El poenae exemplum ... cit.* a n. 3, p. 211 e n. 44.

¹⁵ Cfr. Liv. XXIX.19.6; Diod. XXVII.4.2; Plut., *Cat. ma.* III.6; Dio. frg. 57.62. Q. Fabio Massimo, principale avversario della fazione scipioniana, che nella sua qualità di *princeps senatus* aveva facoltà di parlare per primo, invoca l'intervento dei tribuni della plebe, affinché questi, convocando i *concilia*, ottenessero l'abrogazione del comando di Scipione. Si osservi che per tale operazione, trattandosi di un *imperium* prorogato, sarebbe stata forse sufficiente una delibera senatoria, e che il coinvolgimento dei *tribuni plebis* fu, con ogni probabilità, dovuto ad una scelta politica di Fabio, che infatti, come si è detto sopra, accusa Scipione di un comportamento non di per sé illecito, ed in realtà pensa, forse, di potersi avvalere dei tribuni per costringere il futuro Africano a rispondere del suo operato, ove dalla più ampia indagine che ci si apprestava a compiere fossero emerse prove a suo carico (due tribuni della plebe faranno parte, non a caso, della commissione d'inchiesta incaricata di occuparsi dei fatti di Locri: v. Liv. XXIX.20.4; cfr. *infra*). Per la dottrina, v. ad es. MOMMSEN, *Staatsrecht*, I, ... cit. a n. 3, pp. 57 n. 5, 629 n. 4, 643 n. 4; II, pp. 319 ss., i cui rilievi sono in linea di massa condivisibili, pur con la precisazione che l'invio dei tribuni non avverrà poi per perseguire un generale che aveva fatto la guerra senza l'autorizzazione costituzionalmente necessaria, ma per accertarne le responsabilità nella successiva condotta di Pleminio (così, chiaramente, Liv. XXIX.20.5); VENTURINI, *La repressione ... cit.* a n. 3, pp. 36 e n. 65, 38, 51; DE MARTINO, *Storia*, II ... cit. a n. 7, pp. 248, 490 e n. 103; SIGNORINI, *La prorogatio ... cit.* a n. 8, p. 177; WELLS, *Impiety ... cit.* a n. 3, pp. 232 ss.; ESCORIHUELA MARTINEZ, *La indisciplina ... cit.* a n. 3, pp. 123 ss.

¹⁶ Il quale prese la parola in una seduta successiva, giacché nella prima, per la discussione troppo animosa, non si era potuto deliberare: v. Liv. XXIX.19.10;20.1-2. Metello, alleato di Scipione, agì, anche in questo frangente, a tutela dei suoi interessi: v. GROSSO, *Il caso ... cit.* a n. 3, pp. 125, 133; VENTURINI, *La repressione ... cit.* a n. 3, p. 36; TOYNBEE, *L'eredità ... cit.* a n. 3, pp. 765 s., 798 n. 29, il quale significativamente rileva che Metello era, per Fabio, un contraddittore autorevole, dal momento che nel 205, in qualità di proconsole, aveva affiancato proprio Crasso nel condurre la guerra nel Bruzio (cfr. BROUGHTON, *The Magistrates ... cit.* a n. 8, p. 302); R. DEVELIN, *The Practice of Politics at Rome 366-167 B.C.*, Bruxelles 1985, pp. 235 s.; FRANÇOIS, in *Tite-Live ... cit.* a n. 2, p. 128 n. 1; PAVÓN, *El poenae exemplum ... cit.* a n. 3, p. 206; WELLS, *Impiety ... cit.* a n. 3, p. 234; KÖSTER, *How to kill ... cit.* a n. 3, p. 320; ESCORIHUELA MARTINEZ, *La indisciplina a ... cit.* a n. 3, p. 130.

¹⁷ Cfr. Liv. XXIX.20.4-11; Diod. XXVII.4.6.

¹⁸ Cfr. Liv. XXIX.21-22; Diod. XXVII.4.6-8. Su tali aspetti abbiamo concentrato la nostra attenzione altrove (cfr. FRANCHINI, *I reati associativi*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive. Discipline generali*, I, a cura di L. Garofalo, Napoli 2021, pp. 577 ss.) e a quella sede dunque rinviamo, anche per una esatta ricognizione della letteratura rilevante in materia, integrativa di quella citata nelle note precedenti. Qui ci sia consentito aggiungere che si trattò, a nostro avviso, di una *quaestio* regolarmente condotta, nell'esercizio del suo *imperium militiae*, dal pretore M. Pomponio Matone, cui era già toccata in sorte la Sicilia (Liv. XXIX.20.4), ma sulla quale pesantemente incise – come sempre più sarebbe stato, col passare del tempo – il senato, che in questo caso, forse anche approfittando dell'occasione offerta dall'ambasceria locrese, cui si doveva risposta, impartì istruzioni assai precise a Matone, affiancandogli un *consilium* composto da dieci senatori. Il provvedimento di condanna per vari crimini, che sembra essere stato effettivamente adottato dal pretore (assistito dai suoi consiglieri: v. il *damnaverunt* di cui a Liv. XXIX.21.12), nei confronti di Pleminio e di altre trentadue persone nel frattempo catturate (Scipione fu scagionato!), era di per sé inappellabile,

possibile, qui, soffermarsi: si osservi, piuttosto, che con quello stesso senatoconsulto²⁰ con cui fu istituita la commissione speciale, si ordinò anche al magistrato²¹ di interpellare il collegio dei pontefici circa le misure espiatorie più opportune che la commissione medesima avrebbe poi dovuto attuare²², restituendo inoltre al tesoro il doppio della ricchezza violata²³.

dato che il processo si svolse prima dell'entrata in vigore della *lex Porcia*; il fatto che il procedimento viva una fase ulteriore, a Roma, rappresenta perciò un problema assai difficile da sciogliere, ma potremmo forse sostenere, con MOMMSEN, *Staatsrecht*, II ... cit. a n. 3, pp. 116 e n. 3, 117 e n. 1, 118; III, pp. 1066 s., 1209 n. 1, che il ripristino delle tradizionali garanzie cittadine si ebbe allorché i condannati furono ricondotti in città, il che dovette certo avvenire in ossequio ad una indicazione in tal senso del senato, la quale, pur non vincolando formalmente il magistrato, lo impegnava tuttavia politicamente. Gli studiosi sul punto, nonostante numerosi distinguo, fondamentalmente seguono o la linea tracciata dal citato Mommsen (del quale si vedano anche le osservazioni relative alla *coercitio*, qui esercitata da un magistrato di rango superiore contro uno di rango inferiore, di cui, eccezionalmente, non si era atteso il rientro a Roma, forse perché titolare di un potere soltanto delegato) o una linea contrapposta, secondo cui la commissione era incaricata di svolgere soltanto indagini, preparatorie dell'unico vero processo (di *perduellio*?), che si sarebbe dovuto poi svolgere a Roma.

¹⁹ Egli, secondo una versione, sarebbe morto assai presto a Roma, in carcere, prima della fine del processo (v. Liv. XXIX.22.7-9; Val. Max. I.1.21; Diod. XXVII.4.7; cfr. App., *Hann.* LV.231); ma da un'altra versione, che lo stesso Liv. XXIX.22.10 attribuisce a Clodio Licino, apprendiamo che Pleminio sarebbe sopravvissuto, avrebbe tentato di fuggire, ma sarebbe stato di nuovo imprigionato, al tempo del secondo consolato di Scipione (194 a.C.: cfr. Liv. XXXIV.44.6-8; v. anche BROUGHTON, *The Magistrates* ... cit. a n. 8, p. 342). Il problema della reclusione e della morte di Pleminio ha suscitato molta attenzione da parte della dottrina, interessata ai profili sia giuridici (la cattura del legato, il mancato esilio, la funzione della carcerazione preventiva, o successiva, ai provvedimenti emessi contro gli imputati), che di tradizione. Per tutti, v. qui ad es. MOMMSEN, *Staatsrecht*, II ... cit. a n. 3, p. 117 n. 1; III, p. 1069 e n. 3; ID., *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, p. 961 e n. 6; J.L. STRACHAN DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, I, Oxford 1912, p. 162; OLDFATHER, s.v. *Lokroi* ... cit. a n. 14, col. 1341; BRECHT, *Perduellio* ... cit. a n. 3, pp. 206 s. e n. 2; A. KLOTZ, *Livius und seine Vorgänger*, Leipzig 1940, pp. 192 s.; MÜNZER, s.v. *Pleminius* ... cit. a n. 3, col. 222; KRYSINIEL JÓZEFOWICZOWA, *De antiquissimo Romanorum sacrilegio* ... cit. a n. 3, pp. 138 ss.; GROSSO, *Il caso* ... cit. a n. 3, pp. 119 ss.; GARDNER MOORE, in *Livy* ... cit. a n. 2, p. 295 nn. 2-3; G. CRIFÒ, *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano*, Milano 1961, pp. 251 ss., 258 s.; VENTURINI, *La repressione*... cit. a n. 3, pp. 31 n. 44, 38 n. 76, 42, 45; BURCK, *Pleminius*... cit. a n. 3, pp. 302, 311 s.; LINTOTT, *Provocatio* ... cit. a n. 3, pp. 241 s.; J. BRISCOE, *A Commentary on Livy Books XXXI-XXXIII*, Oxford 1973, p. 5 e n. 1; TOYNBEE, *L'eredità* ... cit. a n. 3, p. 768; RIVIÈRE, *Carcer* ... cit. a n. 3, pp. 602 ss.; FRANÇOIS, in *Tite-Live* ... cit. a n. 2, pp. 48 n. b, 51 n. f, 130 n. 5, 6 e 9; PAVÓN, *El poenae exemplum* ... cit. a n. 3, pp. 203, 206, 208 ss.; KELLY, *The attempted Exile* ... cit. a n. 8, pp. 232, 233 e n. 21; MEULDER, *Quintus Pleminius* ... cit. a n. 3, p. 303; KÖSTER, *How to kill* ... cit. a n. 3, pp. 309 ss.; MILLOT, *Complot* ... cit. a n. 3, pp. 89 ss., 92 ss.

²⁰ Ciò non risulta direttamente da alcuna fonte, ma dalla combinazione di esse: Liv. XXIX.19.7-8 riferisce una proposta di Fabio Massimo in tal senso e in XXIX.20.10 della consultazione del collegio; d'altronde, come si è visto, il senato aveva nel frattempo deliberato, accogliendo le proposte di Fabio, almeno nella parte non concernente Scipione. Cfr. in particolare MANTOVANI, *Il problema* ... cit. a n. 3, p. 39 n. 99, che studia con precisione il contenuto del senatoconsulto, diviso in sei sezioni, di cui una, sicuramente, dedicata alla espiazione del furto sacro.

²¹ A chi, con esattezza, non si sa: forse al console, forse allo stesso pretore incaricato delle indagini, il quale si trovava ancora a Roma (Liv. XXIX.20.9-11).

²² Il fatto che alla commissione spettasse, in merito, non solo indagare, ma anche provvedere, lo si evince da Liv. XXIX.21.4.

²³ V. in proposito, oltre a Liv. XXIX.17.8, Val. Max. I.1,21; cfr. Liv. XXIX.21.4; Diod. XXVII.4.7; App., *Hann.* LV.231. La previsione di tale misura, destinata ad essere attuata con somme che i commissari avrebbero portato con sé (secondo Liv. XXIX.21.4) o con somme attinte dal

Sulla fondatezza del presupposto storico, cioè la responsabilità di un legato romano nell'atto sacrilego, non dovrebbero, a nostro avviso, sussistere i dubbi, malgrado ne siano stati sollevati in dottrina: del resto il santuario di Persefone fu trovato a Locri nel Vallone di contrada Mannella da Paolo Orsi, che ne scavò i resti della teca tesauroaria negli anni 1908-1911 (figg. 1-7) e nel 1940 e nel 1959 furono recuperate diverse monete di varie epoche in bronzo e argento e una in oro (fig. 3), miseri ma significativi resti del tesoro depredata, e gli stessi *pinakes* fittili con le raffigurazioni del mito persefonico (fig. 2) sono ritenuti copie umili di analoghi *ex voto* in metallo più o meno prezioso che furono ovviamente asportati²⁴.

Il problema della responsabilità merita senz'altro un approfondimento: come si sa, il sacrilegio consisteva nella sottrazione volontaria di una *res sacra*²⁵.

patrimonio dei colpevoli (secondo i citati Diodoro ed Appiano), non è da sottovalutare, per quell'epoca di grave ristrettezza economica, e va anzi a conferma dello scrupolo con cui la classe dirigente romana volle affrontare una questione come quella, le cui implicazioni erano anche di politica estera, oltre che di politica religiosa. Cfr. per es. KRYSINIEL JÓZEFOWICZOWA, *De antiquissimo Romanorum sacrilegio* ... cit. a n. 3, p. 144; VENTURINI, *La repressione* ... cit. a n. 3, p. 46 e n. 110, 51; EDER, *Das vorsullanische Repetundenverfahren* ... cit. a n. 8, pp. 18 s. e n. 3; TOYNBEE, *L'eredità* ... cit. a n. 3, pp. 764, 767, 770 s.; COSTABILE, *Istituzioni* ... cit. a n. 14, p. 90, il quale giustamente osserva che la restituzione dovette essere certo considerevole, se fu tale da generare, pochi anni dopo, la brama di una nuova spoliazione; MORASCO, *Roma*... cit. a n. 2, pp. 140 s., 150, anche in ordine all'importanza di quel santuario come centro economico; PAILLER, *Religio* ... cit. a n. 3, p. 135; WELLS, *Impiety* ... cit. a n. 3, p. 234; SASSÙ, *Sotto gli occhi* ... cit. a n. 3, p. 306.

²⁴ Per i dubbi della dottrina v. *infra*, alla n. 28; per i ritrovamenti archeologici vedi *supra*, n. 13 e figg. 1-6.

²⁵ Ciò, anche in conformità alla etimologia del termine *sacrilegium*, che d'altronde ricorre, letteralmente, nelle fonti relative al nostro caso (v. ad es. Liv. XXIX.18.8 e 12). Il sacrilegio si differenziava, come noto, dal furto solo in rapporto all'oggetto, che doveva necessariamente essere una cosa consacrata, non in rapporto al soggetto delinquente o alla condotta delittuosa (v. per es. Cic., *leg.* II.16.41; Quint., *inst.* VII.3.10; cfr. in particolare, per quest'epoca, Plaut., *Rud.* III.4.706). Sottoposto forse, in epoche ancestrali, ad una qualche forma di persecuzione pubblica, esso, in quanto illecito sacrale, non era più, come tale, sanzionato, ma comportava ovviamente l'empietà a carico di chi lo aveva commesso (su questo punto, v. meglio *infra*, alla n. 32). D'altra parte, gli organi dello stato potevano sempre perseguire il colpevole ad altro titolo, come anche si evince dal fatto che, nel sistema delle *quaestiones*, i sacrileghi verranno chiamati a rispondere di peculato. A conferma e integrazione di quanto detto si rinvia qui, per es., a MOMMSEN, *Der Religionsfrevel nach römischem Recht*, in *Gesammelte Schriften*, III, Berlin 1907, pp. 390 s., 407; KRYSINIEL JÓZEFOWICZOWA, *De antiquissimo Romanorum sacrilegio* ... cit. a n. 3, pp. 137 s.; EDER, *Das vorsullanische Repetundenverfahren* ... cit. a n. 8, p. 18 s. e n. 3; O. ROBINSON, *Blasphemy and Sacrilege in Roman Law*, «IJ» VIII (1973), pp. 356 ss.; GNOLI, 'Rem privatam de sacro surripere'. *Contributo allo studio della repressione del sacrilegium in diritto romano*, «SDHI» XL (1974), pp. 151 ss. (ove peraltro si affronta il diverso problema della sottrazione di cosa profana da un luogo sacro); ID., *Sen., benef. 7.7.1-4* ... cit. a n. 13, pp. 401 ss.; ID., s.v. *Sacrilegium* ... cit. a n. 13, pp. 212 ss.; C. GIOFFREDI, s.v. *Sacrilegium*, in *NNDI*, XVI, Torino 1976, p. 311; T. CORNELL, *Some observations on the crimen incesti*, in *Le délit religieux* ... cit. a n. 14, p. 29; SCHEID *Le délit* ... cit. a n. 14, pp. 121, 126, 138 s.; MANTOVANI, *Il problema* ... cit. a n. 3, p. 39 n. 99; F. SALERNO, *Dalla consecratio alla publicatio bonorum*, Napoli 1990, p. 16 e n. 18; FRANÇOIS, in *Tite-Live* ... cit. a n. 2, pp. 127 s. n. 6; A. DEBINSKI, *Sacrilegium w prawie rzymskim*, Lublin 1995 (che qui ci limitiamo a citare, senza averne potuto comprendere il contenuto); RINOLFI, *Livio* ... cit. a n. 13, § 9 e n. 273; R. HASSAN, *Sacrilege as an Archetypal Crime: between Law and Religion in Horace's Satire 1.3*, «Iura & Legal Systems» (2016), B(5), pp. 56 ss.; SASSÙ, *Sotto gli occhi* ... cit. a n. 3, pp. 306 ss.; F. BOTTA, *Il sacrilegium negli scritti di Franco Gnoli. Rievocazioni e riflessioni leggendo gli Scritti scelti di diritto criminale*, «RDR» XXIII (2023), pp. 133 ss.





Fig. 3. Aureo di Locri del III sec. a.C. dal *thesaurós* di Persefone nel Vallone Mannella con testa d'aquila e fulmine alato (vedi n. 13).

Fig. 1. Planimetria di Locri Epizefiri e sito dell'edicola tesauraria del santuario extraurbano di Persefone nel Vallone Mannella, subito fuori delle mura di cinta della città. Il santuario fu scavato e identificato nel 1908 da Paolo Orsi e nel 1940 Paolo Enrico Arias vi recuperò diverse monete d'argento e di bronzo. L'aureo di fig. 3 fu invece recuperato sporadicamente nel 1959 alla Mannella (vedi nota 13) e scampò al saccheggio di Pleminio o fu restituito dal senato romano.

Fig. 2. Tavoletta fittile (*pinax*) dalla Mannella raffigurante Persefone e Ade (Proserpina e Plutone) in trono con i simboli agricoli della dea. Persefone è, insolitamente per una divinità femminile, raffigurata in primo piano perché a Locri era la divinità poliade principale (vedi nota 44).



Figg. 4-5. Planimetria e sezione (rilievo di Rosario Carta) dell'edicola tesauraria di Persefone scavata da Paolo Orsi nel Vallone Mannella di Locri e relativa foto del 1908 a scavo ultimato. Il muro di contenimento orienta la visuale della ripresa fotografica. Il rilievo di Rosario Carta non riporta i blocchi erratici in crollo ma solo le strutture *in situ* non coinvolte nella rovina dell'edificio.



Fig. 5. Teca litica tesauraria del santuario di Persefone nel Vallone di contrada Mannella a Locri Epizefiri in una foto del 1908 scattata al termine degli scavi condotti da Paolo Orsi. La favissa sotterranea aveva forma quadrata ed era racchiusa in una edicola costruita con grandi blocchi parallelelepipedi di calcare.

Esso costituiva indiscutibilmente una delle più gravi infrazioni del *ius divinum*. Ora, però, se in effetti è probabile che il partito avverso a Scipione abbia approfittato, nel caso in esame, del clima superstizioso²⁶ della seconda guerra punica per ingigantire la gravità del fatto imputato a Pleminio²⁷, non per questo si può tuttavia affermare, come pur è stato fatto²⁸, che la condotta di Pleminio, giacché conforme al diritto, sarebbe potuta passare anche inosservata e che ciò in quell'occasione non avvenne soltanto per ragioni politiche.

È vero, certamente, che il saccheggio di una città nemica costituiva diritto del vincitore²⁹: proprio per questo, ad esempio, pochi anni prima il senato aveva respinto le richieste dei Siracusani, che si lamentavano del trattamento loro riservato da Marcello³⁰. Ma è altrettanto vero che, avuto riguardo al contesto nel quale l'episodio in esame ebbe ad accadere, il comportamento di Pleminio non risulta in alcun modo equiparabile, a nostro avviso, a quello dell'espugnatore di una città. Il legato di Scipione non era infatti il conquistatore di Locri, al quale potesse

²⁶ In cui era coinvolta la moltitudine, più che, forse, la classe dirigente, la quale, già pervasa da un certo scetticismo, era pronta ad approfittare di ogni situazione, per perseguire i propri obiettivi, che possono nel nostro caso identificarsi o in ragioni di parte o nell'esigenza di salvaguardare i rapporti con le città alleate. Così, in riferimento allo scontro fra fabiani e scipioniani, riscontrabile nell'episodio in esame, soprattutto TOYNBEE, *L'eredità* ... cit. a n. 3, pp. 766, 770; cfr. per es. BURCK, *Pleminius* ... cit. a n. 3, p. 314; MORASCO, *Roma* ... cit. a n. 2, pp. 148 s., 152.

²⁷ Forse addirittura insinuando che Scipione, al fine di procurarsi il danaro necessario per allestire la spedizione in Africa, avesse in qualche modo commissionato il furto del tesoro: v. Diod. XXVII.4.5; Dio. frg. 57.62; cfr. Liv. XXIX.20.5;8;21.8. D'altronde, sulla non totale estraneità ai torbidi di Locri del futuro Africano, successivamente scagionato solo per motivi di opportunità politica e militare, insistono anche taluni studiosi moderni, secondo i quali Pleminio sarebbe stato, alla fine, il capro espiatorio dell'intera complessa vicenda: v. per es. KRYSINIEL JÓZEFOWICZOWA, *De antiquissimo Romanorum sacrilegio* ... cit. a n. 3, pp. 137 ss., che rileva come anche il furto di Pirro fosse avvenuto per pagare operazioni militari; GROSSO, *Il caso* ... cit. a n. 3, pp. 124 ss., 129 s.; TOYNBEE, *L'eredità* ... cit. a n. 3, pp. 768 ss., secondo cui, in particolare, senza la complicità di Scipione nella sottrazione del tesoro (parte del quale sarebbe stato portato in Sicilia), rimarrebbero del tutto oscuri alcuni aspetti della complessa vicenda, quali ad es. le disposizioni militari date dal futuro Africano alle truppe di stanza a Locri, l'indisponibilità di Pleminio a dividere il bottino, la preferenza accordata da Scipione al legato anziché ai tribuni, la successiva irreperibilità di gran parte del tesoro trafugato; FRANÇOIS, in *Tite-Live* ... cit. a n. 2, p. 19 n. d; R. COMBÈS, in *Valère-Maxime, Faits et dits mémorables*, I, ed. Les Belles-Lettres, Paris 1995, p. 290 n. 41; dubbiosi appaiono per es. VENTURINI, *La repressione* ... cit. a n. 3, pp. 31, 34, 37, 40 s.; BURCK, *Pleminius* ... cit. a n. 3, pp. 305 s., 309 s., 312 s., che peraltro avverte come in Livio, o nella sua fonte, prevalga la tendenza ad attenuare la responsabilità di Scipione; EDER, *Das vorsullanische Repetundenverfahren* ... cit. a n. 8, p. 19; COSTABILE, *Istituzioni* ... cit. a n. 14, p. 90; PAVÓN, *El poenae exemplum* ... cit. a n. 3, p. 204; senz'altro contrari, per es., ZIÓLKOWSKI, *Sprawa Lokroi* ... cit. a n. 3, pp. 319 ss. (del quale ci è accessibile solo il riassunto in inglese), incline a ridimensionare la stessa entità del saccheggio; MORASCO, *Roma* ... cit. a n. 2, p. 148 n. 75.

²⁸ Principalmente da GROSSO, *Il caso* ... cit. a n. 3, pp. 130 ss.; ma v. anche, per es., KRYSINIEL JÓZEFOWICZOWA, *De antiquissimo Romanorum sacrilegio* ... cit. a n. 3, p. 147, di cui non ci sembra, soprattutto, opportuno il paragone con Siracusa.

²⁹ Cfr. per es. VENTURINI, *La repressione* ... cit. a n. 3, pp. 22 ss., 29 ss., 31 ss., assai lucido nel rimarcare la differenza tra i casi di Siracusa e Capua, da una parte, e quello di Locri, dall'altra: solo in quest'ultimo vi sarebbero stati abusi veri e propri del magistrato romano. Cfr. per es. WELLS, *Impiety* ... cit. a n. 3, pp. 231, 234, 239 s.; MOTTA, *Diplomazia* ... cit. a n. 3, pp. 89 ss.; SASSÙ, *Sotto gli occhi* ... cit. a n. 3, p. 306.

³⁰ V. Liv. XXVI.30-32; part.te XXVI.31.2-3;9 e 32.5-6; Val. Max. IV.1.7; Plut., *Marc.* XXIII. V. ancora, per un'analisi comparativa, VENTURINI, *La repressione* ... cit. a n. 3, pp. 22 ss. Cfr. per es. WELLS, *Impiety* ... cit. a n. 3, pp. 231, 234; MOTTA, *Diplomazia* ... cit. a n. 3, pp. 89 ss.

essere consentito dal diritto di guerra di spogliare templi o altri luoghi sacri: a lui era stato semplicemente affidato, una volta ripresa la città, il comando della locale guarnigione³¹. Si può allora senz'altro ritenere – anche sulla base del fatto che il senato, in ogni caso, formalmente adottò i provvedimenti conseguenti – che Pleminio, trafugando nell'interesse suo o di altri il tesoro di Proserpina, abbia commesso, in quel frangente, un vero e proprio sacrilegio. E questo non solo era, come noto, un atto grave e inespiable per il diretto interessato (Pleminio infatti, riconosciuto colpevole, andrà incontro ad una morte disonorevole, com'era proprio degli empi)³², ma era anche evidentemente considerato un evento tale da mettere a repentaglio, per la rottura della *pax deorum*, la sicurezza dell'intera comunità³³, la quale però – essendo da ritenersi forse si rea, ma soltanto di imprudenza – avrebbe potuto, per parte sua, espriare la violazione del *ius sacrum*³⁴.

³¹ Livio stesso distingue espressamente tra le due ipotesi, facendo descrivere dagli ambasciatori locresi lo stato della propria città, oppressa da un detestabile tiranno, come ancor più sfortunata di quella di una città occupata con un'azione di guerra: v. XXIX.17.19-20; cfr. per es. Liv. XXIX.8.1-5 e App., *Hann.* LV.230 (presidio lasciato a Pleminio); Liv. XXIX.19.6-7 e 21.5-8 (rispettivamente, proposte di Fabio al senato e provvedimenti della commissione d'inchiesta in ordine allo stato di Locri, di cui diremo meglio fra breve).

³² V. ancora *supra*, circa la tradizione che vuole Pleminio morto in carcere prima della sentenza (per Val. Max. I.1.21, addirittura, a causa di una grave accidentale malattia). Altra conseguenza dell'empietà era, come si sa, la follia, sulla quale non a caso le nostre fonti (Liv. XXIX.8.11; 18.10-15; cfr. Diod. XXVII.4.1-2) insistono, a proposito del comportamento dei soldati successivo alla spoliazione del tempio. Sul punto v. anche, per es., BURCK, *Pleminius* ... cit. a n. 3, pp. 304 s., 308, 310; VENTURINI, *La repressione* ... cit. a n. 3, pp. 32 e n. 48, 46 e n. 110, il quale peraltro rammenta che Valerio Massimo, unico autore che alluda ad una malattia mortale di Pleminio, non utilizza fonti diverse da Livio; SCHEID *Le délit* ... cit. a n. 14, p. 139; RIVIÈRE, *Carcer* ... cit. a n. 3, p. 607; PAVÓN, *El poenae exemplum* ... cit. a n. 3, pp. 210 s., secondo cui la vendetta della dea contro Pleminio, mutilato, e poi morto d'infermità prima del giudizio, rappresenterebbe anzi il *poenae exemplum*, di cui a Liv. XXXI.12.2 (riportato *infra*, circa i fatti del 200), contro il rischio di comportamenti analoghi; PAILLER, *Religio* ... cit. a n. 3, pp. 133 s.; MEULDER, *Quintus Pleminius* ... cit. a n. 3, pp. 297 ss., 303, che parla di dimensione religiosa della morte di Pleminio; SASSÙ, *Sotto gli occhi* ... cit. a n. 3, p. 306. Più in generale, sull'empietà dei sacrileghi, v. per es. GNOLI, *Sen., benef. 7.7.1-4* ... cit. a n. 13, p. 414, ID., s.v. *Sacrilegium* ... cit. a n. 13, p. 212; HASSAN, *Sacrilege* ... cit. a n. 25, pp. 56 ss.

³³ Tale convinzione, che è d'altronde evincibile dal corso dell'intera vicenda, risulta espressamente sia da Liv. XXIX.18.1 (*Unum est de quo nominatim et nos queri religio infixis animis cogat et vos audire et exsolvere rem publicam vestram religione, si ita vobis videbitur, velimus, patres conscripti*) e 9 (*Quibus per vos fidemque vestram, patres conscripti, priusquam eorum scelus expietis neque in Italia neque in Africa quicquam rei gesseritis, ne quod piaculi commiserunt non suo solum sanguine sed etiam publica clade luant*), sia dai nostri stessi passi, ove l'esistenza di un obbligo a carico dell'intera *res publica* appare affatto scontata.

³⁴ Circa il fatto che solo i diretti interessati, con la loro condotta volontaria (come quella tenuta, qui, da Pleminio e dai soldati), potessero commettere uno *scelus* inespiable (come il sacrilegio), e non invece il *populus Romanus*, che, ritenuto semmai responsabile, in frangenti di questo genere, di aver involontariamente favorito il fatto, poteva liberarsi offrendo agli dei *piacula*, v. per es. P. VOCI, *Diritto sacro romano in età arcaica*, «SDHI» XIX (1953), pp. 47 e 49, secondo il quale, in particolare, essendo la *pax deorum* un valore indivisibile, anche un solo soggetto poteva turbare la pace di tutti, che doveva essere pertanto ristabilita a cura dell'intera comunità; BURCK, *Pleminius* ... cit. a n. 3, pp. 310, 313; GIOFFREDI, s.v. *Sacrilegium* ... cit. a n. 25, p. 311, pur con qualche ambiguità in ordine al rapporto tra *piaculum* e responsabilità da estinguere, che non è quella individuale; SCHEID *Le délit* ... cit. a n. 14, pp. 130, 138 s., 148 ss., 166 ss., con particolare attenzione al nostro caso; GNOLI, s.v. *Sacrilegium* ... cit. a n. 13, p. 212; FRANÇOIS, in *Tite-Live* ... cit. a n. 2, pp. 127 s. e n. 6; RIVIÈRE, *Carcer* ... cit. a n. 3, p. 607 n. 93; PAVÓN,

La responsabilità del *sacrilegium*, comunque, sarebbe, sia pur indirettamente, ricaduta sulla repubblica, qualora fosse stato accertato che il fatto, sebbene commesso in territorio alleato³⁵, era da attribuirsi pur sempre ad un legato romano.

El poenae exemplum ... cit. a n. 3, p. 211; F. VAN HAEPEREN, *Le collège pontifical (3^{ème} s. a.C.-4^{ème} s. p.C.)*, Bruxelles - Rome 2002, p. 244; MEULDER, *Quintus Pleminius* ... cit. a n. 3, p. 313 n. 104, che richiama Scheid; WELLS, *Impiety* ... cit. a n. 3, pp. 230, 234 s., pur con qualche discutibile tendenza, riscontrabile financo nell'abstract, a considerare in qualche modo espiabile anche l'empietà come tale. Da parecchie testimonianze (v. ad es., per tutti, Liv. V.23.8 e 25.7; XXII.10.1-7; XLII.3.8) traiamo conferma che, mentre chi aveva intenzionalmente commesso l'illecito sacrale non poteva in alcun modo rimediare, al contrario la *res publica*, da ritenersi solo involontariamente e indirettamente coinvolta, a causa di *imprudencia* o di una sorta di *culpa in eligendo*, poteva espiare offrendo alla divinità offerta sacrifici piaculari. Sul tema, v. per es., tra i più recenti, A. GAILLOT, *Une impiété volontaire? La procession des jeux et le problème de l'instauratio*, in *Rituels et transgressions de l'antiquité à nos jours*, Amiens 2009, pp. 91 s.

³⁵ Tale, perché ancora locrese è preferibilmente da considerarsi, a nostro avviso, il territorio riconquistato da Scipione, e così anche, di conseguenza, la proprietà del tempio e del tesoro in esso contenuto, prima che Pleminio ve lo sottraesse. Infatti, se è in generale vero che, come già detto, la presa di una città nemica comportava l'attribuzione, al popolo romano, di tutti i suoi beni, è anche vero che la situazione di Locri si presentava, qui, assai singolare e delicata, sia per il modo in cui era avvenuta la defezione (cui gli abitanti erano stati costretti con la forza del ricatto: v. in proposito *supra*, alla n. 4, con fonti e bibliogr. ivi riportate), sia per il modo in cui la città venne riconquistata (con l'aiuto di una parte degli abitanti stessi: v. soprattutto Liv. XXIX.6.5 ss.), senza alcuna formale *deditio* tale da generare una nuova *fides*, che tenesse del tutto luogo di quella inerente all'antico *foedus* (cfr. per es. Liv. XXIX.17.2; Diod. XXVII.4.1). Si osservi inoltre che analoghi provvedimenti verranno adottati quattro anni dopo, allorché il furto sacrilego sarà ripetuto in territorio da ritenersi, a quel punto, *certamente* alleato. A conferma di quanto sopra si possono addurre, a nostro giudizio, rilievi di carattere testuale: da Liv. XXIX.8.3 (*Romam mitterent legatos; quam senatus aequum censuisset, eam fortunam habituros*) apprendiamo che Scipione aveva lasciato le cose in sospeso, rinviando alla competenza del senato; in Liv. XXIX.19.7 i Locresi sono definiti da Fabio Massimo, che sta appunto parlando ai senatori, *viri boni sociique et amici*; da Liv. XXIX.21.7 e Diod. XXVII.4.7 risulta che la determinazione assunta alla fine sarà quella, prevedibile e forse scontata, della restituzione a Locri della libertà e delle leggi. D'altra parte, anche volendo accogliere l'opinione contraria, secondo cui il territorio sarebbe divenuto formalmente romano, il comportamento di Pleminio e dei suoi soldati non sarebbe stato considerato, per questo, meno censurabile: in particolare, dal punto di vista sacrale, esso avrebbe contrastato con la prassi, seguita dal senato in questi casi, e certo risaputa, di conservare il più possibile le cose consacrate alla loro precedente destinazione. Per la dottrina, v. ad es. MOMMSEN, *Staatsrecht*, III ... cit. a n. 3, pp. 1208, 1209 e n. 1; OLDFATHER, s.v. *Lokroi* ... cit. a n. 14, col. 1339; H. SIBER, *Analogie, Amtsrecht und Rückwirkung im Strafrechte des römischen Freistaates*, Leipzig 1936, p. 6; A.H. MAC DONALD, *Rome and the Italian Confederation (200-186 a.C.)*, «JRS» XXXIV (1944), pp. 11, 14 n. 23, 15 e n. 15, pur soprattutto in ordine ai fatti del 200; H. VOLKMANN, *Die Massenversklavungen der Einwohner erobelter Städte in der hellenistisch-römischen Zeit*, Wiesbaden 1961, pp. 94 s.; VENTURINI, *La repressione* ... cit. a n. 3, pp. 34, 39; BURCK, *Pleminius* ... cit. a n. 3, p. 307; COSTABILE, *Municipium Locrensius. Istituzioni ed organizzazione sociale di Locri romana*, Napoli 1976, pp. 66 s., 69; ID., *Istituzioni* ... cit. a n. 14, pp. 28 ss., 40, 42 n. 62, 75 ss., 80 ss. n. 18, 83, 90; ID., *I principes Locrensius* ... cit. a n. 4; B. MAC BAIN, *Prodigy and Expiation: a Study in Religion and Politics in Republican Rome*, Bruxelles 1982, p. 26, per il quale non vi è nulla di strano che, per espiare un fatto come quello, verificatosi fuori dall'*ager Romanus*, ma compiuto da un legato della repubblica, si chieda consulto al collegio dei pontefici; MANTOVANI, *Il problema* ... cit. a n. 3, pp. 33 s. e n. 85, 37 n. 92, che pur precisando che la sorte della città era rimasta in sospeso, dato che non vi era stata alcuna formale *receptio in fidem*, tuttavia sostanzialmente s'interroga sulla valenza anche politica di un incarico, come quello dato dal senato alla commissione speciale, di svolgere indagini sul territorio dei *socii*; TOYNBEE, *L'eredità* ... cit. a n. 3, pp. 762 s., 766; FRANÇOIS, in *Tite-Live* ... cit. a n. 2, pp. 97 n. 2, 128 s. n. 1; WELLS, *Impiety* ... cit. a n. 3, pp. 232 ss.; MOTTA, *Diplomazia* ... cit. a n. 3, p. 98; cfr. G. LURASCHI, *Aspetti giuridici della romanizzazione del Bruzio*, «SDHI»

Questa è quindi la ragione per cui il collegio pontificale venne interpellato³⁶, secondo la consueta procedura³⁷: esisteva un obbligo piaculare³⁸ ed occorreva sapere quali esattamente fossero le misure da attuare, a favore di quali dei e con quali vittime. Il fatto che Liv. XXIX.19.8, riferendo della proposta formulata da Fabio (e successivamente accolta), di sottoporre la questione all'attenzione dei pontefici, faccia menzione di una pluralità di

LII (1986) pp. 503 e n. 41, 504, il quale significativamente rimarca che taluni *foedera iniqua* contemplavano, già di per sé, la clausola di *habere praesidium*; *contra*, per es. GROSSO, *Il caso ...* cit. a n. 3, pp. 130 ss.; EDER, *Das vorsullanische Repetundenverfahren...* cit. a n. 8, p. 16, secondo cui i Locresi avevano perso ogni diritto con l'occupazione, ed espressioni come quelle, per es., attribuite da Livio a Fabio, andrebbero riferite allo stato della città prima della defezione; MORASCO, *Roma ...* cit. a n. 2, p. 149, per cui i Locresi, che avevano aiutato i Romani a riprendere la città, invocarono dal senato il rispetto di una *fides* nuova – della quale però, come tale, non si ha traccia alcuna nella fonte citata da M., ossia Liv. XXIX.18.19 – equiparabile a quella di una *deditio*; D. NÖRR, *Aspekte des römischen Völkerrechts. Die Bronztafel von Alcantara*, München 1989, pp. 60 s.; PAILLER, *Religio ...* cit. a n. 3, p. 132.

Su Locri in generale, sulla sua storia ed il suo assetto costituzionale, sui rapporti con Roma fino alla erezione a municipio, nel I secolo a.C., v. soprattutto l'ampia opera di COSTABILE, di cui ricordiamo qui per es. *Municipium ...* cit. appena sopra; ID., *Un nuovo apporto epigrafico alla storia di Locri Epizefiri in età romana*, in *Enigmi ...* cit. a n. 4, pp. 411-416; ID., *Istituzioni ...* cit. a n. 14, pp. 27 ss., 40 s., 42 e nn. 62-63, 75 ss.; ID., *Istituzioni aristocratiche nella politeia e regime della proprietà fondiaria in Locri Epizefiri*, in *I testi dell'archivio locrese*, Soveria Mannelli 1984, pp. 25 ss.; ID., *La costituzione democratica*, in *Polis ...* cit. a n. 13, pp. 210 ss.; v. anche per es. OLDFATHER, s.v. *Lokroi ...* cit. a n. 14, col. 1289 ss., spec.te 1310 ss., 1339 s.; LURASCHI, *Aspetti ...* cit. appena sopra, pp. 494 e nn. 9-10, 502 ss., 509; MORASCO, *Roma ...* cit. a n. 2, pp. 138, 139 e n. 11, con ulteriori richiami bibliografici; FRANÇOIS, in *Tite-Live ...* cit. a n. 2, pp. 97 n. 2, 128 s. n. 1; PAILLER, *Religio ...* cit. a n. 3, pp. 131 s.; A. FILOCAMO, *Locri Epizefiri: l'archivio di Zeus e la monetazione*, «Minima Epigraphica et Papyrologica» XIV-XVII (2012), pp. 115 ss.; E. ROSAMILIA, *Un caso di appalto a Locri Epizefiri*, «Rivista di filologia e di istruzione classica» CXLVI (2018), pp. 381 ss.

³⁶ È pensabile che ciò sia avvenuto con una certa speditezza, una volta adottate le decisioni sul futuro di Locri: v. Liv. XXIX.20.9-10 (ove, fra i primi adempimenti seguiti all'approvazione del senatoconsulto, si fa cenno della consultazione del collegio); cfr. XXIX.19.7-8 (relativamente all'espressione *ita ut prius ad collegium pontificum referretur*). D'altronde alla questione religiosa darà poi la precedenza, su ogni altra, la commissione incaricata dell'indagine: v. Liv. XXIX.21.4 (*Praetor legatique Locros profecti primam, sicut mandatum erat, religionis curam habere*). Cfr. per es. TOYNBEE, *L'eredità ...* cit. a n. 3, p. 766.

³⁷ Nella procedura in questione, assai complessa e solenne, afferente alle materie di diritto sacro pubblico, erano coinvolti alcuni dei più importanti organi dello Stato. Era infatti il senato, con un suo primo provvedimento, ad incaricare il magistrato di consultare ufficialmente il collegio dei pontefici, i quali si riunivano, prendevano la decisione, la formalizzavano in un decreto e la comunicavano, tramite il pontefice massimo, alle autorità interpellanti. Ed erano ancora i *patres* che, mediante un senatoconsulto che non va confuso con il primo, ordinavano al magistrato di provvedere anche all'esecuzione del responso *pro collegio*. La necessità di questo secondo senatoconsulto derivava dal fatto che l'esecuzione del decreto, che imponeva la celebrazione di pubblici riti secondo particolari solennità, avrebbe poi comportato, nella maggior parte dei casi, l'assunzione di vincoli di natura religiosa – perfettamente rilevanti sotto il profilo del *ius divinum* – a carico dell'intera cittadinanza. A conferma di quanto sopra, e per una esatta ricognizione delle fonti su cui si basa, ci sia lecito richiamare il nostro *Aspetti ...* cit. a n. 6, pp. 143 ss. Ci sembra meglio presumere che si sia fatto ricorso alla procedura “ufficiale”, dal momento che dell'esperimento di una procedura alternativa – mediante la quale, con un senatoconsulto unico, venissero rese anticipatamente esecutive le misure dettate dai pontefici e destinate ad essere attuate, lontano da Roma, dalla commissione d'inchiesta – qui effettivamente plausibile, non si ha però traccia alcuna nelle fonti.

³⁸ Ciò che, come già detto, non pare essere oggetto di dubbio. Pertanto il quesito propriamente posto all'attenzione dei pontefici doveva più che altro vertere sul contenuto di quello stesso obbligo.

dei, nei cui confronti eventualmente espiare, e d'altra parte la spoliazione fosse soltanto del tesoro di Proserpina, lascia senz'altro perplessi. Due sono a nostro avviso, in questo caso, le soluzioni astrattamente ipotizzabili: la prima è che l'autore patavino, o la sua fonte³⁹ – esprimendosi sul punto in maniera generica ed imprecisa e quasi fondendo due diversi profili⁴⁰ – abbia voluto comunque significare che oggetto dell'esame dei sacerdoti sarebbe stata non solo la spoliazione del tempio di Proserpina, ma anche quella dei templi di altri dei (di cui in effetti si era avuta notizia⁴¹ e di cui si sarebbe potuta avere forse conferma⁴²); la seconda è che, in una circostanza come questa, di un sacrilegio perpetrato nel tempio di una divinità straniera⁴³, effettivamente non fosse scontato, dal

³⁹ In ordine alle fonti impiegate da Livio per narrare la vicenda in esame, la dottrina dedica, per lo più, attenzione ad alcuni passi, diversi dal nostro, per i quali esiste, espressamente attestata, una pluralità di versioni (Liv. XXIX.21.1-3; 22.7-10); per il resto, generalmente si afferma che l'autore patavino attinse all'opera di un annalista, che alcuni identificano, precisamente, in Celio Antipatro (integrato, semmai, da Anziate: v. per es. W. SOLTAU, *Livius' Geschichtswerk. Seine Komposition und seine Quellen*, Leipzig 1897, pp. 81, 212; KLOTZ, *Livius...* cit. a n. 19, pp. 192 s., secondo cui l'abbondanza di parole di origine greca, presenti nella narrazione liviana, non esclude affatto la possibilità di un referente annalistico, qual è Celio, essendo stato utilizzato, forse, Anziate solo in rapporto ad episodi specifici, come appunto la cattura di Pleminio, di cui al citato Liv. XXIX.21.1, o la sua morte, di cui a Liv. XXII.7.10 e XXXIV.44.6-8; VOLKMANN, s.v. *Valerius (Antias)*, n° 98, in *RE VII.A.3*, Stuttgart 1948, col. 2329 s., in tutto fedele a Klotz; KRYSINIEL JÓZEFOWICZOWA, *De antiquissimo Romanorum sacrilegio...* cit. a n. 3, pp. 139 s.; BURCK, *Pleminius...* cit. a n. 3, pp. 303 ss., 306, 311 s., pur con qualche ambiguità; MEULDER, *Quintus Pleminius...* cit. a n. 3, pp. 302, 310 s. nn. 79 e 84), altri in Valerio Anziate (integrato, semmai, da Antipatro: v. per es. GROSSO, *Il caso...* cit. a n. 3, pp. 122 s.; BRISCOE, *A Commentary...* cit. a n. 19, p. 5; MANTOVANI, *Il problema...* cit. a n. 3, p. 42 e n. 109); senz'altro isolata è rimasta poi l'opinione di chi ritiene essere Polibio il principale referente di Livio (per es., FRANÇOIS, in *Tite-Live ...* cit. a n. 2, p. 97 n. 1). Noi, per parte nostra, pur con tutta la cautela del caso, che sempre s'impone quando si tratta di identificare la fonte di un singolo passo liviano, siamo inclini a pensare che lo storico augusteo abbia utilizzato sì – per una notizia come questa, che è, a rigore, di cronaca pontificale – un annalista, ma meno attento, forse, di altri ai particolari della vita propriamente metropolitana (Celio Antipatro, autore di un'opera in sette libri, concernente la guerra punica, potrebbe anche rispondere, in teoria, a quest'ipotesi; su di lui v. ad es., BURCK, *Einführung in die dritte Dekade des Livius*, Heidelberg 1950, pp. 9 s.; ID., *Pleminius ...* cit. a n. 3, p. 306, pur con la puntualizzazione di cui alla nota successiva; P.G. WALSH, *Livy. His Historical Aims and Methods*, Cambridge 1961, p. 140). Da segnalare, quanto meno, l'interessante interpretazione di RINOLFI, *Livio ...* cit. a n. 13, n. 273, secondo la quale l'espressione liviana *quae piacula, quibus dis, quibus hostiis* richiamerebbe nel suo tenore quella di cui a Liv. I.20.5, e rimanderebbe perciò ad un elenco pontificale ufficiale: il che però non spiega il significato che, in rapporto alla specifica vicenda qui trattata, essa verrebbe ad assumere.

⁴⁰ Affermazioni come quella, per es., di BURCK, *Pleminius ...* cit. a n. 3, p. 314, secondo il quale Livio tratta in modo preciso e dettagliato i particolari relativi all'espiazione, andranno pertanto respinte, se si accoglierà questa prima soluzione (cosa che noi in effetti faremo).

⁴¹ V. soprattutto Liv. XXIX.8.9. Cfr. gli autori che, giustamente, non lasciano passare inosservata la testimonianza di Livio su questo punto: per es., A. HUS, in *Tite-Live, Histoire romaine*, XXI, ed. Les Belles-Lettres, Paris 1977, p. 86 n. 2; SCHEID *Le délit ...* cit. a n. 14, p. 138; PAVÓN, *El poenae exemplum ...* cit. a n. 3, p. 204.

⁴² A seguito di un'inchiesta che, al momento della discussione in senato, si prospettava senz'altro complessa e difficile. Qualche appiglio di ciò potrebbe offrire la lettura di Liv. XXIX.21.4 (riportato *supra*, alla n. 36), volendo considerare quella relativa al tesoro di Proserpina – pur subito dopo descritta mediante un *enim* introduttivo – come la principale, ma non l'unica, fra le pratiche religiose sbrigate dalla commissione.

⁴³ Come tale Proserpina viene descritta dai delegati locresi, che si appellano alla consueta *caerimonia* dei *patres* verso gli dei, nazionali e non: v. Liv. XXIX.18.1-3. In effetti a Locri era venerata Persefone (non propriamente Proserpina, che di quel nome è l'ipostasi romana: cfr.

punto di vista del *ius sacrum*, che i rimedi riparatori dovessero essere offerti alla divinità, o solo a quella divinità cui era consacrata la cosa sottratta, ossia a Proserpina, e che vi fosse invece la possibilità che anche qualche altro dio si fosse offeso, ed occorresse perciò affidare ai pontefici il compito di individuarlo e di indicare gli accorgimenti per placarne la collera⁴⁴.

La prima ipotesi è, a nostro giudizio, senz'altro preferibile, pur con il rilievo che ogni preoccupazione sembra poi in effetti concentrarsi sulla sola Proserpina, specie al momento in cui la questione viene concretamente posta all'attenzione del collegio: dalla lettura del contesto, in cui i nostri passi sono calati, risulta infatti lecito affermare che la spoliazione di quel tempio non potesse, di per sé, offendere altra divinità che Persefone, della cui ira si fa spesso cenno⁴⁵, ed il cui culto era, del resto, riconosciuto anche a Roma sotto il nome latino della corrispondente divinità, Proserpina⁴⁶.

Si rammenti, inoltre, che la scelta delle vittime, delle quali fa menzione ancora Liv. XXIX.19.8, era, come si sa, meramente consequenziale alla identificazione del dio in onore del quale celebrare il rito piaculare⁴⁷.

Diod. XXVII.4.1-2; App., *Hann.* LV.231), la quale era, colà, la divinità più popolare (v. fig. 2); tuttavia i Romani, mediante la solita opera di assimilazione, ne avevano già accolto il culto, integrandolo nel proprio sistema giuridico-religioso: ciò, almeno a partire dal 249, allorché, per disposizione dei libri sibillini, si celebrarono in onore di Dite e Proserpina i *ludi Saeculares* (v. Varr., in Cens. XVII.8; Liv. *Per.* IL.6; Val. Max. II.4.5; Zosim. II.4,1). Significativo, in proposito, è anche il confronto con una vicenda di poco successiva alla nostra, relativa alla spoliazione del tempio di Hera Lacinia, nel Bruzio, presso Crotona, da parte del censore Q. Fulvio Flacco: in quella circostanza i senatori, sdegnati verso il magistrato sacrilego, disposero riti espiatori in onore di Giunone (!), giacché gli dei immortali sono *idem ubique* (cfr. Liv. XLII.3.9). A conferma di quanto detto sopra, e, più in generale, su Proserpina, sul suo culto a Roma e a Locri, sui suoi rapporti con Dite e con gli Inferi, v. per es. G. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*², München 1912, pp. 303, 309 ss.; OLDFATHER, s.v. *Lokroi* ... cit. a n. 14, col. 1357 s.; GARDNER MOORE, in *Livy* ... cit. a n. 2, p. 239 n. 1; J. BAYET, *Histoire politique et psychologique de la religion romaine*, Paris 1957, p. 136; ZANCANI MONTUORO, *Il tempio* ... cit. a n. 2, p. 230; K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, München 1960, pp. 246 ss.; G. RADKE, s.v. *Proserpina*, in *RE Suppl.*, IX, Stuttgart 1962, col. 1283 ss.; BURCK, *Pleminius* ... cit. a n. 3, pp. 306, 308, 314; COSTABILE, *Municipium* ... cit. a n. 35, pp. 111 s.; ID., *Persefone e Demetra*, in *I ninfei di Locri Epizefiri*, a cura di F. Costabile et alii., Soveria Mannelli 1991, pp. 127 ss.; G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, trad. it., Milano 1977, pp. 333, 386; MORASCO, *Roma* ... cit. a n. 2, p. 140; FRANÇOIS, in *Tite-Live* ... cit. a n. 2, pp. 100 s. n. 2, 126 s. n. 1, il quale peraltro rileva che l'*interpretatio* di cui fa uso Livio, chiamando la dea col nome romano, potrebbe risalire a lui stesso, anziché, per ipotesi, alla sua fonte, che per F. non è latina; MEULDER, *Quintus Pleminius* ... cit. a n. 3, p. 305.

⁴⁴ Cfr. per es. W. WEISSENBORN, H.J. MÜLLER, *Titi Livi ab urbe condita libri*⁴, VI.2, Berlin 1899, p. 43 n. 8. Di una simile evenienza, non ci sono tuttavia, per quanto ne sappiamo, altri esempi nei testi.

⁴⁵ Cfr. Liv. XXIX.18.10;12;15;18.

⁴⁶ V. in proposito quanto si è detto appena *supra*, alla n. 43.

⁴⁷ In particolare a Proserpina venivano sacrificate vittime di colore scuro (*furvae*) e di sesso femminile: v. Varr. in Cens. XVII.8; Val Max. II.4.5; Fest. 74;83 L; cfr. per es. A. BOUCHÉ LECLERCQ, *Les pontifes de l'ancienne Rome*, Paris 1871, pp. 62 e n. 7, 94; WISSOWA, *Religion* ... cit. a n. 43, pp. 309, 413 e n. 6; DUMÉZIL, *La religione* ... cit. a n. 43, p. 386. V. anche in generale, tra i più recenti, per es. SCHEID, *Roman Animal Sacrifice and the System of being*, in *Greek and Roman Animal Sacrifice: Ancient Victims, Modern Observers*, a cura di C. Faraone e F.S. Naiden, Cambridge - New York 2012 pp. 84 ss.; ALMANSA FERNÁNDEZ, *El derecho* ... cit. a n. 3, pp. 88 ss.

Non sappiamo, infine, quali rimedi il collegio pontificale abbia poi esattamente disposto per l'espiazione dei fatti di Locri: si ha notizia, soltanto, della celebrazione di un *sacrum piaculare*⁴⁸.

2. L'episodio del 200.

Nel 200, a pochi anni di distanza dalla precedente⁴⁹, si verifica, a Locri, un'altra spoliazione del tempio di Proserpina⁵⁰. Il pretore che esercitava il suo comando nel Bruzio⁵¹ aveva già avviato le indagini, senza tuttavia riuscire ad individuare i colpevoli né a recuperare la *pecunia*⁵² trafugata; ne dette allora notizia al senato, che espresse, in proposito, tutta la sua preoccupazione⁵³.

⁴⁸ Liv. XXIX.21.4: *Praetor legatique Locros profecti primam, sicut mandatum erat, religionis curam habuere; omnem enim sacram pecuniam quaeque apud Pleminium quaeque apud milites erat conquisitam, cum ea quam ipsi secum attulerant, in thesauris reposuerunt ac piaculari sacrum fecerunt*. Come giustamente osservano WEISSENBORN, MÜLLER, in *Titi Livi ab urbe condita libri ...* cit. a n. 43, p. 42 n. 8, la locuzione in questione, che pur è al singolare, può ritenersi comprensiva anche di più rimedi piaculari.

⁴⁹ A 5 dalla spoliazione e a 4 dalla relativa *quaestio*: pertanto, *triennio ante*, nel passo riportato alla nota successiva, andrà o imputato a un errore di Livio (cosa che siamo inclini a pensare, dato che M. Pomponio Matone rivestì, propriamente, la carica di *praetor* nel 204, e non nel 203: cfr. BROUGHTON, *The Magistrates ...* cit. a n. 8, pp. 306, 313) o considerata indizio del prolungamento dell'inchiesta, conclusasi nell'arco di un biennio, e non di un anno (ciò che credono, per es., HUS, in *Tite-Live ...* cit. a n. 41, p. 87 n. 3; FRANÇOIS, in *Tite-Live ...* cit. a n. 2, p. 51 n. e).

⁵⁰ V. Liv. XXXI.12.1-5: *Litterae deinde in senatu recitatae sunt Q. Minuci praetoris, cui Bruttii provincia erat: pecuniam Locris ex Proserpinae thesauris nocte clam sublatam nec ad quos pertineat facinus vestigia ulla exstare. Indigne passus senatus non cessare ab sacrilegiis et ne Pleminium quidem, tam clarum recensque noxae simul ac poenae exemplum, homines deterrere. C. Aurelio consuli negotium datum ut ad praetorem in Bruttios scriberet: senatui placere quaestionem de expilatis thesauris eodem exemplo haberi quo M. Pomponius praetor triennio ante habuisset; quae inventa pecunia esset, reponi; si quo minus inventum foret, expleri ac piacularia, si videretur, sicut ante pontifices censuissent, fieri. Curam expiandae violationis eius templi prodigia etiam sub idem tempus pluribus locis nuntiata accenderunt*. Sulla conclusione della vicenda, v. le contrapposte versioni di Liv. XXXI.13.1 e XXXII.1.7-8 (riportati *infra*, alla n. 67).

Si osservi che, contrariamente a quanto avvenne nell'occasione precedente, alla notizia del sacrilegio si accompagna, qui, quella di numerosi prodigi (Liv. XXXI.12.5 ss.), ritenuti, come si sa, segni della collera degli dei (tra i quali, forse, la stessa Proserpina, adirata per la violazione del tesoro). Cfr. in proposito per es. OLDFATHER, s.v. *Lokroi ...* cit. a n. 14, col. 1341; MAC BAIN, *Prodigy ...* cit. a n. 35, p. 26 e n. 46; F. GUILLAUMONT, *La nature et les prodiges dans la religion et la philosophie romaines*, in *Le concept de nature à Rome. La physique*, a cura di C. Lévy, Paris 1996, p. 59 s.; B. MINEO, in *Tite-Live, Histoire romaine*, XXII, ed. Les Belles-Lettres, Paris 2003, p. 64 n. 14; S.W. RASMUSSEN, *Public Portents in Republican Rome*, Rome 2003, p. 72.

⁵¹ Si trattava di Q. Minucio Rufo (cfr. BROUGHTON, *The Magistrates ...* cit. a n. 8, p. 323), il quale, nell'esercizio del suo *imperium militiae*, avvia per primo l'inchiesta. Ciò, a dimostrazione del fatto che titolare della *quaestio* – sul cui svolgimento il senato avrebbe certo, poi, pesantemente inciso – era pur sempre il magistrato, e non altri: su questo punto, v. *infra*. Sul potere di giurisdizione nel Bruzio, che poteva all'occorrenza estendersi alle città federate, v. ancora quanto diremo *infra*.

⁵² Come si diceva sopra, questo termine, ricorrente anche in Liv. XXXI.13.1, era idoneo ad indicare non soltanto il danaro, ma, generalmente, tutto quanto formasse oggetto di un atto sacrilego: cfr., qui, per es. MANTOVANI, *Il problema ...* cit. a n. 3, p. 41 n. 105, molto attento an-

La vicenda qui esaminata è pressappoco analoga⁵⁴ a quella verificatasi nel 204 – della quale era stato protagonista Pleminio – e forse per questo è stata meno studiata⁵⁵; in essa è tuttavia individuabile, a nostro avviso, qualche significativo tratto distintivo.

È vero, infatti, che anche qui si tratta del compimento di un atto sacrilego⁵⁶, e che il senato dispone un’inchiesta⁵⁷ per l’accertamento di eventuali responsabilità in campo criminale⁵⁸, oltre che sacrale, ordinando, fra l’altro, di cercare ancora il tesoro, perché fosse rimesso al suo posto, o di reintegrarlo con una nuova somma, qualora non fosse stato rinvenuto; ma è anche vero che in questo caso, a differenza che in quello sopra esaminato, non vi è alcuna città riconquistata con le armi (essendo, ora, Locri città senz’altro autonoma⁵⁹), né un ufficiale

che alle espressioni eventualmente diverse, presenti nelle fonti. L’entità del tesoro, conseguente alla restituzione avvenuta quattro anni prima, doveva essere, ora nel 200, assai cospicua, se valeva ancora a suscitare tanta bramosia: così, per es., COSTABILE, *Istituzioni* ... cit. a n. 14, p. 90.

⁵³ Come si diceva in precedenza, le preoccupazioni delle élites romane erano, in questo genere di frangenti, sia di politica religiosa (l’esigenza di tenere a bada la superstizione delle masse, la *civitas religiosa*, che doveva essere pressante, in un momento come questo, nel quale si stava per ingaggiare una nuova guerra: cfr., d’altronde, il caso stesso dei *ludi votivi*, di cui a Liv. XXXI.9.5-10, in relazione alle cause per cui ci si risolve ad offrirli), sia di politica estera (l’esigenza di salvaguardare i rapporti con le città alleate, in un’epoca di forti tensioni regionali). In proposito, v. rispettivamente, per es., TOYNBEE, *L’eredità* ... cit. a n. 3, p. 772, per il quale era grande il rischio che un eventuale insuccesso bellico venisse poi imputato all’ira della dea; LURASCHI, *Aspetti* ... cit. a n. 35, p. 505; ed inoltre, per es., MAC DONALD, *Rome* ... cit. a n. 35, p. 14 n. 23; DE MARTINO, *Storia*, II ... cit. a n. 7, pp. 202 e n. 56, 203; MANTOVANI, *Il problema* ... cit. a n. 3, p. 43 e n. 110.

⁵⁴ Livio descrive l’episodio di Pleminio come un *exemplum*, per questo del 200. V. per es. GROSSO, *Il caso* ... cit. a n. 3, p. 120; PAVÓN, *El poenae exemplum* ... cit. a n. 3, pp. 203 ss.; cfr. HUS, in *Tite-Live* ... cit. a n. 41, p. 87 n. 4; SCHEID *Le délit* ... cit. a n. 14, pp. 139 s.; MANTOVANI, *Il problema* ... cit. a n. 3, pp. 38 n. 96, 39, specie in ordine al contenuto dei due senatoconsulti; WELLS, *Impiety* ... cit. a n. 3, pp. 236 ss.

⁵⁵ “Passata quasi inosservata”, per MANTOVANI, *Il problema* ... cit. a n. 3, p. 39.

⁵⁶ Il termine *sacrilegium* ricorre espressamente, oltre che nel nostro Liv. XXXI.12.2, in XXXI.13.1 ed in XXXII.1.8 (riportati *infra*).

⁵⁷ *Quaestio*, che ricorre in due passaggi: Liv. XXXI.12.3 (*de expilatis thesauris*) e XXXII.1.7 (*de coniurationibus*).

⁵⁸ Sugli aspetti propriamente criminali della vicenda non possiamo, in questa sede, soffermarci approfonditamente: rinviamo pertanto a quanto già detto altrove (cfr. FRANCHINI, *I reati* ... cit. a n. 18, p. 579), e ci limitiamo qui a formulare alcuni rilievi. L’inchiesta inizia, nel 200, prima che venga emesso il senatoconsulto, il quale non può essere dunque, di per sé, il fondamento di essa; tuttavia, il senato incide pesantemente sul proseguimento della *quaestio*, che ha, non a caso, ad oggetto reati politicamente gravi, e forse associativi (la pluralità di tradizioni testuali, di cui diremo meglio *infra*, fa sì che l’inchiesta addirittura assuma, come si è visto, denominazioni diverse); il procedimento sembra, anche in questo caso, comprendere due fasi, di cui una si svolge *in loco*, l’altra a Roma; la previsione, che la condanna venga eseguita a Locri, pur motivata da ragioni politiche, è indice della sempre maggiore interferenza esercitata dagli organi della repubblica sugli affari delle città autonome (quale, nel 200, Locri certamente era), a prescindere dal fatto che, come noi riteniamo, tra i responsabili del misfatto dovessero necessariamente esservi (anche) cittadini romani.

⁵⁹ Nessuno dei dubbi espressi in merito ai fatti del 204 può essere riproposto ora che a Locri erano state formalmente restituite la libertà e le leggi (cfr. *supra*, §1). Ciò, pur rammentando che, negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, si erano create diverse situazioni di tensione fra Roma e gli alleati nel Bruzio, dove la *respublica* procedette anche ad alcune annessioni. L’episodio in esame potrebbe essere allora interpretato, secondo quanto già si è detto, come il sintomo di un’ingerenza sempre più forte dello Stato romano nella giurisdizione delle città

romano che vi fosse stato poi preposto e che fosse stato denunciato per aver compiuto atti tali da implicare, sicuramente, una responsabilità a carico dell'intera cittadinanza⁶⁰. È opportuno spiegarsi meglio: la repubblica romana avrebbe dovuto espiare, a mezzo di un *piaculum*, quell'infrazione del *ius sacrum* soltanto se fosse stata commessa da un suo magistrato o da un suo legato, qual era Pleminio, o comunque da qualcuno per il quale essa, inviandolo là, si era assunta la responsabilità⁶¹. Ora, questo non era, per il momento, accertato, né francamente presumibile: non si poteva escludere che il sacrilegio fosse stato compiuto da cittadini locresi o comunque non romani⁶². E inoltre, anche in conseguenza di quel che si è appena detto, appare dubbio, e anzi improbabile, che, con il medesimo provvedimento con cui fu disposta l'inchiesta, il senato abbia, come quattro anni prima, immediatamente ordinato al magistrato di consultare il collegio dei pontefici per sapere quali fossero i riti espiatori da attuare: niente infatti autorizza, a nostro avviso, nelle fonti, a formulare questa supposizione, dal momento che l'espressione *sicut ante pontifices censuissent* sembra piuttosto rinviare al contenuto di precedenti statuizioni pontificali, non potendosi in alcun modo – per l'esame di una questione già risolta, in punto di diritto, poco tempo prima, e perciò priva di un carattere di novità⁶³ – ravvisare la necessità di chiedere al collegio l'emissione di un altro

federate, ma al contempo, forse, come la spia dell'attenzione di Roma a non compromettere del tutto i rapporti con quelle (ciò che pare a noi oltremodo plausibile, dovendosi considerare, inevitabilmente, implicati nel sacrilegio dei cittadini romani, come subito avremo modo di spiegare). Cfr. per es. MOMMSEN, *Staatsrecht*, II ... cit. a n. 3, pp. 116 ss., e III, p. 1209 n. 1; G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, IV.1, Torino 1923, p. 560; MAC DONALD, *Rome* ... cit. a n. 35, pp. 11, 14 e n. 23, 15 e n. 15, 17; E. BADIAN, *Foreign Clientelae*, Oxford 1958, pp. 141 s. e n. 1; COSTABILE, *Municipium* ... cit. a n. 35, pp. 67 ss.; ID., *Istituzioni* ... cit. a n. 14, pp. 84, 88 s. 96-99 (dove Pol. VI.13.4 è addotto a prova della legittimità degli interventi del senato romano per determinati reati avvenuti in Italia presso i *socii*); MORASCO, *Roma* ... cit. a n. 2, pp. 142 ss., 151, che ritiene in gioco il prestigio di Roma in quella zona, pur negando responsabilità dirette dei *cives*; LURASCHI, *Aspetti* ... cit. a n. 35, p. 505; MANTOVANI, *Il problema* ... cit. a n. 3, pp. 40 n. 102, 43 n. 110; WELLS, *Impiety* ... cit. a n. 3, pp. 236 ss., per cui da tale vicenda si evincerebbe l'orientamento del senato romano a ritenere gli alleati locresi come ormai del tutto assimilati ai Romani, tanto da addossarsi, per una sorta di mancata protezione, la responsabilità di fatti comunque non compiuti, secondo la discutibile opinione di W., da cittadini romani.

⁶⁰ In proposito *supra*, § 1. Rimarcano quest'importante differenza di base, tra i due casi, per es. KRYSINIEL JÓZEFOWICZOWA, *De antiquissimo Romanorum sacrilegio* ... cit. a n. 3, pp. 144 s.; SCHEID *Le délit* ... cit. a n. 14, p. 139; MAC BAIN, *Prodigy* ... cit. a n. 35, p. 26 e n. 46.

⁶¹ È appena il caso di ribadire che per il diretto interessato, il quale aveva volontariamente commesso il fatto, il *sacrilegium* era inespiable.

⁶² La nostra fonte è molto chiara nell'affermare che, in merito, le indagini non avevano assolutamente sortito alcun esito (*nec ad quos pertineat facinus ulla exstare*). A questo stato d'incertezza è da legarsi, a nostro avviso, l'espressione seguente, *si videretur*: il pretore dovrà compiere riti espiatori se, risultando responsabili cittadini romani, ciò sarà sembrato giuridicamente conveniente.

⁶³ È bene ricordare che alla sapienza pontificale si attingeva solo per la risoluzione di *quaestiones iuris* da ritenersi dubbie o affatto nuove. I *pontifices*, al pari dei *prudentes* laici che ad essi poi subentreranno, erano dei consulenti e come tali non erano chiamati a dare responsi quando non se ne sentiva il bisogno e nessuno quindi li interpellava. La ragione per cui, pur di fronte ad un caso complesso, i privati o l'autorità pubblica potevano fare a meno di consultare i pontefici sta nel fatto che il caso in esame risultava del tutto analogo ad altri già risolti in passato, ai quali ci si poteva dunque confare. Precisamente di ciò si ha financo una conferma testuale (direi, proprio nel nostro Liv. XXXI.12.3-5), ma più in generale, un po' da tutte le fonti concernenti i pontefici si ricava che ad essi si faceva ricorso solo per ottenere schiarimenti quando vi fosse incertezza

decreto⁶⁴. Si può quindi senz'altro ritenere che, una volta terminata l'inchiesta ed accertata – inevitabilmente – la responsabilità di cittadini romani⁶⁵, il sacrilegio sia stato espiato mediante quegli stessi *piacula* che i pontefici avevano in precedenza prescritto⁶⁶. Di ciò, ci testimoniano chiaramente le fonti, pur di per sé contraddittorie sulla conclusione della vicenda, che infatti Livio in XXXI.13.1 attribuisce a quello stesso anno, ed invece in XXXII.1.7-8 (forse attinto da una diversa opera annalistica) all'anno successivo⁶⁷.

sul diritto da applicare. Sul punto ci sia consentito rinviare alla nostra produzione e in particolare a *Principi di ius pontificium*, in *Religione e diritto romano. La cogenza del rito*, a cura di S. Randazzo, Tricase 2014, pp. 267 s.

⁶⁴ Su quest'aspetto non ha, secondo noi, sufficientemente riflettuto la dottrina, presa d'altronde, in prevalenza, da preoccupazioni d'altro genere: per es., v. HUS, in *Tite-Live* ... cit. a n. 41, p. 87 n. 4; TOYNBEE, *L'eredità* ... cit. a n. 3, p. 772; MANTOVANI, *Il problema* ... cit. a n. 3, p. 40 e n. 100; invece VAN HAEPEREN, *Le collèges* ... cit. a n. 34, p. 244, parla di misure conformi a una precedente decisione dei pontefici; RINOLFI, *Livio* ... cit. a n. 13, n. 273.

⁶⁵ Non è neanche pensabile che un illecito sacrale compiuto su territorio straniero, da soli stranieri, potesse far sorgere, nei confronti della divinità offesa, una responsabilità a carico dell'intera *civitas* romana. Considerazioni d'altro genere, che per es. edificano su taluni, o talaltri, aspetti della *quaestio*, devono cedere il passo a questa semplice constatazione, alla luce della quale va anzi, a nostro avviso, riconsiderata la natura stessa dell'inchiesta penale (che violò, forse, l'autonomia dello stato locrese, ma non così pesantemente come sarebbe accaduto se, tra gli inquisiti, non vi fossero stati cittadini romani). D'altra parte sappiamo, da fonti documentali e non, che a Locri si erano stabilizzate da tempo comunità di Romani, alcuni dei quali dovevano essere anche personaggi piuttosto noti. A sostegno di tale ricostruzione, v. ad es. COSTABILE, *Municipium* ... cit. a n. 35, pp. 63 s., 68 ss., 89; ID., *Un nuovo apporto*... cit. a n. 35; ID., *Istituzioni*... cit. a n. 14, pp. 42 n. 63, 90 s., che attribuisce il misfatto a "furbi" romani, ormai insediati a Locri; ID., *Defixiones da Locri Epizefiri: nuovi dati sui culti, sulla storia e sulle istituzioni*, «Minima Epigraphica et Papyrologica» II (1999) 2, pp. 23-76; R.J. ROUSSELLE, *The Roman Persecution of the Bacchic Cult, 186-180 b. C.*, Diss. New York 1982, p. 60; TOYNBEE, *L'eredità* ... cit. a n. 3, p. 772, secondo il quale la *res publica* non sarebbe stata tenuta ad espiare, se non fossero stati riconosciuti colpevoli alcuni notabili romani, di cui, peraltro, si preferì non tramandare il nome; MANTOVANI, *Il problema* ... cit. a n. 3, pp. 38 n. 96, 40 n. 102; cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht*, II ... cit. a n. 3, pp. 115 n. 2, 116 ss., con rilievi di carattere generale sui soggetti inquisiti, che ben di rado erano, in questi casi, stranieri non arruolati; BADIAN, *Foreign Clientelae* ... cit. a n. 59, pp. 141 s. e n. 1, che considera l'episodio spia del clima di soprusi ed illegalità, di cui in quel periodo si macchiavano i Romani contro gli alleati; SCHEID *Le délit* ... cit. a n. 14, pp. 139 s., la cui affermazione, che l'identità degli autori non ebbe, qui, alcun rilievo ai fini della procedura espiatoria, è senz'altro condivisibile, se non riferita, anche, alla cittadinanza degli stessi; *contra*, per es. E. CIACERI, *Storia della Magna Grecia*, III, Roma 1932, pp. 221 ss., per cui gli autori del sacrilegio sarebbero stati bruzi; GROSSO, *Il caso* ... cit. a n. 3, p. 120, per il quale si sarebbe trattato di locresi; MORASCO, *Roma* ... cit. a n. 2, pp. 150 s., secondo cui la responsabilità degli abitanti di Locri sarebbe dimostrata dalla disposizione, data al pretore, di farli giustiziare in città (ma su questo punto v. quanto osservavamo *supra*); WELLS, *Impiety* ... cit. a n. 3, pp. 236 ss., per cui si trattò di non-Romani.

⁶⁶ Si trattava, lo ricordiamo, di sacrifici in onore di Proserpina. Più di questo, qui, sulla base di Liv. XXXI.12.4 (*piacularia*) e XXXII.1.8 (*cum piaculis*), non è lecito dire.

⁶⁷ V. dunque Liv. XXXI.13.1: *Expiatis omnibus religionibus - nam etiam Locris sacrilegium pervestigatum ab Q. Minucio erat pecuniaque ex bonis noxiorum in thesauros reposita - cum consules in provincias proficisci vellent* cet.; XXXII.1.6-8: *Prorogata imperia praetoribus prioris anni (...), Q. Minucio ut in Bruttis idem de coniurationibus quaestiones quas praetor cum fide curaque exercuisset perficeret et eos quos sacrilegii compertos in vinculis Romam misisset Locros mitteret ad supplicium quaeque sublata ex delubro Proserpinae essent reponenda cum piaculis curaret*. Come si vede, la prima fonte riferisce del pressoché immediato successo dell'inchiesta, con cui erano stati identificati i colpevoli e compiuti gli atti espiatori; la seconda invece attesta che solo l'anno dopo venne data disposizione a che lo stesso Minucio, di cui fu prorogato il

«A Locri il massimo santuario era il *celebratissimum illud Proserpinae*, di cui è mia ferma convinzione di aver scoperto gli avanzi e la stipe».

PAOLO OSI,
Notizie degli scavi di antichità, s. V, XI
- Supplemento 1913,
Roma 1914, p. 143.

Così scriveva Orsi, prima che le scoperte epigrafiche confermassero la sua identificazione del santuario di Persefone.




Fig. 6. La teca tesauraria del santuario (*templum*) di Persefone o Proserpina a Locri a mezza costa del Vallone in contrada Mannella (circa 1910).

comando, conducesse a Locri i colpevoli, perché vi fossero puniti, e provvedesse alla restituzione del tesoro e alla celebrazione dei *piacula*. Tutto ciò, come detto, probabilmente si spiega col fatto che lo storico patavino utilizza due fonti diverse. In questo senso si esprime, per lo più, la dottrina, di cui v. in particolare H. NISSEN, *Kritische Untersuchungen über die Quellen der vierten und fünften Dekade des Livius*, Berlin 1863, pp. 59, 95, 131 e n.*, 138, 186, per il quale Livio, fra il libro XXXI ed il XXXII, muta certamente l'annalista di riferimento, dovendosi attribuire la seconda versione a Valerio Anziato, e la prima ad un annalista diverso; T.J. LUCE, *Livy. The Composition of his History*, Princeton 1977, pp. 33 ss., 47 ss., secondo cui analogamente vi è, tra i due libri, un cambio di fonte; MANTOVANI, *Il problema ...* cit. a n. 3, pp. 39 s., 41 e nn. 105-106 (con rassegna bibliografica), 42 e nn. 108-109, 43, il quale giustamente osserva che l'inchiesta avrebbe potuto svolgersi anche nel solo anno 199, secondo la versione di Liv. XXXII.1.6-8, probabilmente anziata, ove si fa uso persino di una terminologia diversa, e che è da considerarsi forse meno attendibile, perché presuppone il comportamento, assai anomalo, del pretore, che si sposta in continuazione fra Locri e Roma insieme ai condannati (della qual cosa noi, per la verità, non troviamo chiara traccia nel passo in questione); *contra*, KLOTZ, *Livius ...* cit. a n. 19, pp. 82 ss., poco incline ad accogliere un cambio di fonte fra il libro XXXI ed il XXXII, sulla base di un generale presupposto – che il cambio, da Anziato a Quadrigario, sia invece avvenuto col libro XXXVIII – oggi molto contestato in dottrina.